

CORINNA MEZZETTI

Carte processuali dell'archivio di Pomposa. Un dossier della metà del XII secolo

1. Un testo per ricostruire un dossier.

Nell'archivio dell'abbazia di Santa Maria di Pomposa¹ si è conservato un testo, privo di datazione e senza scrittore dichiarato, che porta la memoria delle argomentazioni sostenute dalla parte pomposiana, attraverso un'efficace *allegatio* di fonti del diritto romano, nell'ambito di una verten-

* Desidero ringraziare la prof.ssa Maria Serena Mazzi, la prof.ssa Teresa De Robertis e la dott.ssa Antonella Ghignoli per i consigli preziosi e la premura con cui mi hanno accompagnato nel lavoro. Al prof. Antonio Padoa Schioppa va tutta la mia riconoscenza per la disponibilità riservatami; sono grata alla prof.ssa Angela Santangelo e alla dott.ssa Sara Parini per aver effettuato un riscontro delle citazioni dal *Corpus iuris*. Ringrazio don Faustino Avagliano, direttore dell'Archivio dell'Abbazia di Montecassino, e don Enrico Peverada, direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Ferrara, per la consueta cortesia. Un grazie, infine, alla dott.ssa Beatrice Michelini per il conforto della lettura 'toponomastica' dei documenti.

¹ Sull'archivio dell'abbazia di Pomposa, oggi smembrato in diversi fondi confluiti in differenti istituti di conservazione, si vedano A. SAMARITANI, *Regesta Pomposiae. I* (aa. 874-1200), Rovigo 1963, e C. MEZZETTI, *Per un'edizione delle carte dell'abbazia di Santa Maria di Pomposa (secoli IX-XII)*, in «Medioevo e Rinascimento. Annuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento dell'Università di Firenze», XVI / n.s. XIII (2002), pp. 1-43. Dei principali studi sul monastero pomposiano, ai quali si rimanda per ogni ulteriore riferimento bibliografico, ci si limita a segnalare «Analecta Pomposiana». Atti del primo convegno internazionale di studi storici pomposiani (6-7 maggio 1964), a cura di A. Samaritani, 1, Codigoro 1965; *La civiltà comacchiese e pomposiana dalle origini preistoriche al tardo medioevo*, Atti del Convegno nazionale di studi storici, Comacchio (17-19 maggio 1984), Bologna 1986; *Pomposia monasterium modo in Italia primum. La biblioteca di Pomposa*, a cura di G. Billanovich, Padova 1994; A. SAMARITANI, *Presenza monastica ed ecclesiale di Pomposa nell'Italia centrosettentrionale. Secoli X-XIV*, Ferrara 1996; *Pomposa. Storia Arte Architettura*, a cura di A. Samaritani e C. Di Francesco, Ferrara 1999.

za fra la stessa abbazia e il vescovo di Ferrara, che sappiamo essere stata decisa per arbitrato negli anni centrali del XII secolo.

Il testo non è sconosciuto. Si tratta infatti della testimonianza notevole di una prassi evoluta per la rivendicazione dello *ius in re*, che è stata letta in maniera puntuale, ma parziale, in un recente studio sull'enfiteusi nelle aree di Roma e della Romagna del XII secolo². In questo lavoro abbiamo tentato di indagarne più da vicino la natura di testo scritto, di contestualizzarne quella di 'documento'. È stato possibile ricostruire un intero dossier costituito da documenti originali, copie autentiche e scritture semplici, tutti redatti in occasione di quella vertenza e accomunati dal fatto di essere stati scritti dalla stessa mano cui si deve la memoria: la mano di un notaio. Tali documenti vengono pubblicati in edizione critica in appendice, insieme a un quadro che riassume la produzione documentaria del notaio responsabile.

2. Lo scrittore: Pietrobono da Baura.

L'analisi paleografica ha permesso di riconoscere in Pietrobono da Baura, notaio ferrarese al servizio del monastero di Pomposa tra 1156 e 1179, l'estensore della nostra memoria. Pietrobono scrive una minuscola notarile che ben si inquadra nel panorama della cultura grafica ferrarese della seconda metà del XII secolo.

Le carte ferraresi, comprese anche le pergamene pomposiane che ne rappresentano per i primi secoli – a partire dal X – un nucleo significativo, rientrano a pieno titolo nell'universo scrittorio del territorio ravennate, da cui provengono molti dei tabellioni estensori dei documenti. Se tra X e XI secolo l'influenza il modello della corsiva ravennate annullava le differenze locali nella ripetizione costante delle soluzioni ammesse dal sistema³, a partire dalla seconda metà dell'XI secolo e con sempre mag-

² F. THEISEN, *Studien zur Emphyteuse in ausgewählten italienischen Regionen des 12. Jahrhunderts: Verrechtlichung des Alltags?*, Frankfurt am Main 2003.

³ Sulla corsiva nuova ravennate altomedievale, si veda J.O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, I, *Papyri 1-28*, e III, *Tafeln*, Lund 1954-

giore evidenza nel XII, il panorama appare in mutamento. I documenti prodotti a Ferrara o nel territorio circostante non sono più completamente assimilabili alla produzione grafica della città di Ravenna, dove la corsiva resiste tenacemente alla penetrazione della minuscola carolina, ma mostrano maggiori analogie con le scritture documentarie dell'area emiliana⁴; ma qualche elemento della tradizione ravennate è pur sempre riconoscibile nella ripetizione ormai sclerotizzata di elementi corsivi, come, solo per fare qualche esempio, la legatura *de* con *e* ridotta ad un occhello appeso all'asta discendente di *d*, come *r* che continua a scendere sotto il rigo, talora in legatura con *i*, e come la forma ormai irrigidita della legatura *et*⁵.

La perifericità culturale del Ferrarese è del resto testimoniata dal confronto con la documentazione coeva delle aree limitrofe⁶.

Nel panorama grafico dei notai ferraresi, la scrittura di Pietrobono da Baura si caratterizza per la rotondità delle forme e lo scarso sviluppo ver-

55; II, *Papyri 29-59*, Stockholm 1982; G. RABOTTI, *Una pergamena ravennate del secolo decimo*, in «Quaderni della Scuola di Paleografia ed Archivistica dell'Archivio di Stato di Bologna», XIV (1966), pp. 5-29; F. SANTONI, *Palazzini vecchi e nuovi: il fenomeno grafico tra Ravenna, Pavia e Milano (sec. VIII-IX)*, in «Ravenna Studi e Ricerche», IX/1 (2002), pp. 115-136 (disponibile anche in formato digitale su *Scrineum – Biblioteca*: <http://scrineum.univ-pv.it/biblioteca/santoni.html>).

⁴ Per l'area bolognese, in particolare, si rimanda a G. ORLANDELLI, *Ricerche sulla origine della 'littera bononiensis': scritture documentarie bolognesi del secolo XII*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s. II-III (1956-57), parte II, pp. 177-1214 (ora in ID., *Scritti*, a cura di R. Ferrara e G. Feo, Bologna 1994, pp. 95-143).

⁵ Si possono vedere, a titolo esemplificativo, i documenti dei notai ferraresi Domenico (AAM, Carte di Pomposa, fasc. XII, n. 247, a. 1125; fasc. XII, n. 249, a. 1128; fasc. XII, n. 255, a. 1130), di Giberto (fasc. XI, n. 236, a. 1120; fasc. XII, n. 241, a. 1124; fasc. XVI, n. 345, a. 1157), di Giovanni da Rovereto (fasc. XIV, n. 297, a. 1145) e di Pasquale (fasc. XV, n. 314, a. 1151; fasc. XV, n. 320, a. 1152; fasc. XV, n. 340, a. 1156).

⁶ Le testimonianze documentarie del territorio ferrarese non sono ancora state oggetto di indagine negli aspetti paleografici e diplomatici, e manca un organico progetto di edizione delle carte; l'unico lavoro disponibile è I. MARZOLA, *Le carte ferraresi più importanti anteriori al 1117*, Città del Vaticano, 1983. A ciò può ascriversi una prima difficoltà nell'avvicinarsi al fenomeno grafico in un'area pressoché inesplorata e l'assoluta parzialità e provvisorietà di queste rapide note.

tica delle aste; quelle ascendenti terminano con una caratteristica forcellatura all'estremità, mentre le inferiori curvano decisamente verso sinistra. La scrittura appare pesante, marcata da una forte accentuazione chiaroscurale dei tratti: in alcuni esempi, il modulo delle lettere è molto grande e determina un'ulteriore riduzione delle aste, conferendo al tracciato un aspetto ancora più tozzo⁷; in altri invece il modulo appare più ridotto, con le righe talora ben distanziate⁸ talora affastellate e addossate le une alle altre, in un andamento che perde in equilibrio e leggibilità⁹. Nella minuscola usata dal notaio non figurano elementi di particolare rilievo: pochissime le legature, ridotte solamente alle stilizzate *st*, *ct* ed *et*, ormai canonizzate nelle documentarie dell'epoca. Del sistema abbreviativo, largamente dispiegato in ogni sua possibilità, si segnala l'esecuzione di segni annodati a fiocco in precisi e ricorrenti luoghi del testo (ad esempio, nell'abbreviazione delle parole *latere*, *capite*, *pertice*, *incarnatione*, *indictione* e così via).

Ora, le caratteristiche grafiche dei documenti di Pietrobono possono ben riconoscersi nella scrittura contenente le *allegationes* di parte pomposiana (App. I, n. 7): il riscontro puntuale del tracciato di ogni singola lettera, la peculiare \varkappa a forma di 3 angolato che scende sotto il rigo, la chiusura a forcilla delle aste ascendenti non lasciano dubbi. Ulteriore elemento, che rafforza la convinzione dell'identità della mano, è il forte impiego di lettere maiuscole, combinate talvolta a lettere allungate, che conferiscono alla scrittura del notaio una cifra particolare: si veda ad esempio il tracciato di *G* con l'ultimo tratto terminante in un ricciolo, la forte inclinazione di *C* sul rigo, tempi e proporzioni costanti nel *ductus* di *S* e *Q*. La scrittura della carta processuale si distingue nel *corpus* delle realizzazioni grafiche di Pietrobono per il modulo particolarmente ridotto delle lettere e per l'irrigidimento del tracciato, come se il notaio rinunciassse a quella libertà di tratti che ne caratterizza l'usuale scrittura documentaria, tratte-

⁷ AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 347, 1158; ASMi, Fondo di religione, Pergamene, cart. 713, n. 298, fasc. I.

⁸ AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 346, 1157; fasc. XVI, n. 351, 1158.

⁹ AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 348, 1158; ASMo, Camera Ducale, Cancelleria, Pomposa, Chiesa e Monastero, b. 3^a, filza &&&, cassa XVIII, a.

nendo le normali abitudini grafiche e avvicinandosi maggiormente a sistemi di tipo librario.

Un ulteriore elemento che accomuna la scrittura di parte a molti documenti redatti da Pietrobono è un dato di ordine materiale: la rigatura della pergamena. Non è infrequente trovare all'interno di dossier processuali scritture, perlopiù di mano ecclesiastica, redatte su pergamene rigate, magari preparate all'interno dello *scriptorium* monastico. Nel caso del notaio ferrarese, le pergamene su cui redigere gli atti del processo potrebbero ben essergli state fornite dai monaci pomposiani; tuttavia la prassi della rigatura non è sconosciuta a Pietrobono quando roga per altre istituzioni, come ad esempio per il capitolo dei canonici¹⁰; inoltre pergamene rigate non sono infrequenti nella documentazione ferrarese coeva.

3. Pietrobono da Baura, tabellione ferrarese e notaio di Pomposa.

Le prime attestazioni dell'attività di Pietrobono coincidono con nove documenti rogati in territorio ferrarese tra il 1140 e il 1144, conservati nell'Archivio del Capitolo della Cattedrale¹¹: si tratta di *petitiones* presentate ai canonici dai livellari per ottenere il rinnovo del contratto, relativamente a terreni ed edifici posti in Contrapò, località nella quale il capitolo concentrava molte proprietà¹². Il notaio redige poi anche carte a Ferrara,

¹⁰ Cfr. App. II, nn. 2-4-5-6-7-8-9.

¹¹ ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale: 1140 gennaio 17 (Cassetta P. 37, n. 12); due documenti del 1142 febbraio 27 (Cassetta P. 37, nn. 13-14); due documenti del 1144 gennaio 15 (Cassetta P. 37, nn. 15-16) e quattro documenti del 1144 febbraio 4 (Cassetta P. 37, n. 16); cfr. App. II, nn. 1/9. Sull'Archivio del Capitolo, E. PEVERADA, *Antichi repertori dell'Archivio Capitolare di Ferrara*, in *Gli archivi capitolari dell'Emilia Romagna*, Atti dei Convegni di Spezzano (6 settembre 2000) e di Ravenna (11 ottobre 2000), a cura di E. Angiolini, Modena 2001, pp. 19-50. Tutte le pergamene dell'Archivio Capitolare sono regestate in A. FRANCESCHINI, *Regesti di pergamene di archivi ecclesiastici ferraresi* (dattiloscritto), BCAFe, Nuove Accessioni, 40.

¹² Di questi documenti si trova cenno in A. SAMARITANI, *Religione fra società, politica e istituzioni nella Ferrara della nuova Cattedrale (1130-1177)*, in *La Cattedrale di Ferrara*, Ferrara

per privati e chiese, fino al 1153, come testimoniano due documenti redatti per privati a Correggio, nel Ferrarese¹³.

A partire dal 1156, stando alla documentazione superstite, Pietrobono entra al servizio del monastero di Pomposa, per il quale rogherà almeno fino al 1179. Della sua attività documentaria ci sono pervenuti 55 documenti, di cui 44 redatti per Pomposa e conservati tutti – con un'unica eccezione –¹⁴, presso l'archivio abbaziale.

In questi anni, dunque, Pietrobono risulta stabilmente al servizio del monastero¹⁵. Nei documenti rogati per i canonici della cattedrale, Pietrobono si qualificava come «notarius de vico Baurie»; dal 1156, invece, egli sottoscrive le carte per Pomposa ricorrendo alla doppia qualifica di «tabellio de vico Baurie et notarius sancte Pomposiane ecclesie»¹⁶, quasi a

1982, pp. 59-177 (in part. pp. 176), nonché in ID., *Circoscrizioni battesimali, distrettuazioni pastorali, congregazioni chiericali nel medioevo ferrarese*, in «Analecta Pomposiana», IV (1978), pp. 69-176 (in part. pp. 97-100).

¹³ I due documenti, ancora oggi cuciti insieme, sono conservati in AAM, Carte di Pomposa, fasc. XV, n. 329, a. 1153 (App. II, nn. 10-11). Nonostante l'attuale collocazione, essi non provengono dall'archivio monastico, bensì da quello del capitolo, dove è plausibile fossero entrati come *munimina*. Nel fondo pomposiano di Montecassino si conserva, infatti, anche documentazione di altre istituzioni ecclesiastiche ferraresi; cfr. al riguardo C. MEZZETTI, *Per un'edizione* cit., p. 29n.

¹⁴ ASDFe, Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Guglielmo, filza A, n. 10 (App. II, n. 43). Si tratta di una *petitio* livellaria del 1172, presentata all'abate Guido da Guntardo del fu Ugo di Bonafante per un casale a Ferrara, in regione Sant'Agnese. Non è del tutto chiaro il motivo della presenza di questo documento nel fondo di San Guglielmo: la mancanza sul *verso* della segnatura caratteristica dei documenti di Pomposa esclude che esso provenga da questo archivio.

¹⁵ Se si eccettua la documentazione di Pomposa, si conserva memoria del suo nome soltanto fra i testimoni presenti nel 1177 ad una refuta fatta dal priore di Santa Maria in Vado di Ferrara a favore dell'arcivescovo di Ravenna: cf. V. FEDERICI - G. BUZZI, *Regesto della Chiesa di Ravenna. Le carte dell'Archivio Estense* (Regesta Chartarum Italiae, 7), Roma 1911, I, pp. 44-45, n. 68.

¹⁶ La *completio* è priva, come il protocollo, del *signum* personale, ancora estraneo in quest'epoca alla prassi notarile di tutta la zona; cfr. G. RABOTTI, *Osservazioni sullo svolgimento del notariato a Ravenna tra XI e XII secolo*, in *Studio bolognese e formazione del notariato*, (Studi storici sul notariato italiano, IX), Milano 1992, pp. 159-182, e P. DE LORENZI, *Storia del notariato ravennate*, II. *L'evoluzione del sigillo*, Ravenna 1962. Il nome del notaio è

riunire in sé il duplice profilo: di *tabellio*, nell'accezione tradizionalmente assunta dal termine in area ravennate e ora in quella bolognese, e di *notarius* al servizio esclusivo del monastero. In ambiente ravennate, tra XI e XII secolo, i *notarii*, perlopiù ecclesiastici, attivi presso la cancelleria arcivescovile, si distinguevano ancora nettamente dai *tabelliones*, riuniti in una corporazione cittadina; distinzione che viene sfumando, tuttavia, nel corso del XII secolo¹⁷.

Pietrobono non è l'unico notaio 'pomposiano' a comparire nella documentazione di questo periodo¹⁸: egli cura gli interessi del monastero redigendo carte in varie località, da Ferrara a Baura, suo luogo d'origine, da Corné e Loreo, in territorio oggi rodigino, a Ostellato e Pomposa; la sua presenza è poi attestata in alcune concessioni enfiteutiche a Rimini e infine nel Bolognese, dove è chiamato a seguire le fasi di una vertenza con la canonica ravennate di Santa Maria in Porto¹⁹. Al notaio Pietrobono si

spesso reso interamente in scrittura distintiva con lettere maiuscole o con il caratteristico alternarsi di lettere allungate e lettere minuscole, in linea con le consuetudini documentarie del territorio ferrarese: per altre esemplificazioni, si possono vedere i notai Rodolfo (AAM, Carte di Pomposa, fasc. X, n. 216, a. 1109; fasc. XI, n. 219, a. 1112), Angelberto (AAM, Carte di Pomposa, fasc. XII, n. 239, a. 1122), Pietro (AAM, Carte di Pomposa, fasc. XV, n. 318, a. 1152), Domenico (cfr. nota 5), Bonvicino (I. MARZOLA, *Le carte ferraresi* cit., pp. 252-254, n. 90 e AAM, Carte di Pomposa, fasc. X, n. 205, a. 1107) e Andrea (AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 352, a. 1158).

¹⁷ Sul notariato ravennate si vedano G. BUZZI, *La curia arcivescovile e la curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118 (studio diplomatico preparatorio dell'edizione delle carte ravennate)*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 35 (1915), pp. 7-197; G. RABOTTI, *Osservazioni* cit.; G. NICOLAJ, *Cultura e prassi dei notai preirmeriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991, pp. 37-40. Il duplice appellativo di *tabellio* e *notarius* trova riscontro nelle carte ravennate del XII secolo, nonché in sporadici esempi documentati per la città di Bologna: cfr. G. RABOTTI, *Osservazioni* cit., pp. 164 e 177-178.

¹⁸ Nella prima metà del XII secolo, *Ugiço*, tabellione ravennate «ex Porcinaclorum genere», redige 14 carte per Pomposa (1141-1149), mentre nella seconda metà del secolo i *notarii* a disposizione del monastero sono Pasquale, professionista ferrarese che redige 12 documenti (1151-1156), e «Oliverius tabellio de plebe sancti Viti», che roga 4 documenti (1165-1168).

¹⁹ Per ogni riferimento ai documenti citati, si rimanda all'App. II.

devono molte delle carte conservate nell'archivio abbaziale per questo torno d'anni, sia documenti negoziali – in prevalenza enfiteusi, livelli e permutate – sia carte processuali, molte delle quali prodotte per il dossier della causa in esame.

4. Verso la vertenza del 1156.

Nel 1156 Giovanni abate di Pomposa²⁰ e Grifo vescovo di Ferrara²¹ si affrontano in lite per il possesso dei fondi di Ruina e *Rustiziana* e decidono di affidarne la soluzione a due arbitri nominati di comune accordo. Le ragioni e le premesse del contrasto possono essere individuate, da un lato, nell'intreccio di giurisdizioni e rapporti patrimoniali che da secoli avviluppavano il territorio ferrarese, determinando situazioni intricate ed ambigue, particolarmente complesse nell'area interessata dal conflitto²²; dall'altro, nello stravolgimento degli assetti idrici e fondiari, provocati dalle 'rotte' di Ficarolo attorno alla metà del XII secolo²³.

Nella zona del Ferrarese a est del centro cittadino, immediatamente a nord del Po di Volano, si concentravano infatti proprietà e diritti esercitati da molti soggetti: la Chiesa di Ravenna, che manteneva il controllo di

²⁰ L'abbaziale di Giovanni è attestato nella documentazione tra 1148 e 1165. Cfr. A. SAMARITANI, *Regesta* cit.

²¹ Sul vescovo Grifo, eletto nel 1139, si veda L. BAROTTI, *Serie dei vescovi ed arcivescovi di Ferrara*, Ferrara 1781, pp. 21-23, e A. SAMARITANI, *Cronotassi dei vescovi di Voghenza (secc. V-X) e di Ferrara (dal sec. VIII al pontificato di Innocenzo III, a. 1198)*, Supplemento del «Bollettino Ecclesiastico della Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio», 1988, pp. 41-43.

²² Cfr. F. BOCCHI, *Istituzioni e società a Ferrara in età precomunale. Prime ricerche*, «Atti e memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», s. III, XXVI (1979), p. 91.

²³ Sulla rotta di Ficarolo, cfr. S. PATITUCCI UGGERI, *La navigazione interna del delta padano nella Chronica parva ferrariensis*, Ferrara 1981, p. 32; M. BONDESAN, *Nuovi dati sull'evoluzione dell'antico delta padano in epoca storica*, in «Atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara», 43-44 (1965-1967); R. SCHUMANN, *Die Verkehrslage der Emilia-Romagna in vorstaufischer Zeit und ihr Wandel durch den Dambruch von Ficarolo (1150-1152)*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 57 (1977), pp. 46-68.

ingenti patrimoni nella zona tra Tamara e Copparo²⁴; i monasteri ravennati di Santa Maria di Xenodochio, San Vitale e Sant'Apollinare Nuovo, con le documentate pertinenze in quest'area²⁵; la Chiesa ferrarese, tutta tesa a erodere il dominio temporale degli arcivescovi; il capitolo della cattedrale di San Giorgio²⁶; altri monasteri, fra cui San Silvestro di Ferrara²⁷ e Santa Maria di Pomposa. La conflittualità raggiunge picchi di particolare asprezza nel corso del XII secolo: il vescovo Grifo, eletto nel 1139, persegue fin dall'inizio del suo episcopato una politica di espansione e rafforzamento dei diritti acquisiti, nel tentativo di ridurre progressivamente le «enclaves giurisdizionali straniere» in territorio diocesano²⁸, sostenuto in questa battaglia dalle aspirazioni autonomistiche del comune cittadino. L'azione del vescovo, impegnato negli anni centrali del secolo su molti fronti²⁹, viene a scontrarsi con il parallelo tentativo dell'abbazia di Pomposa di consolidare il 'proprio' territorio nei dintorni di Ferrara,

²⁴ Sul dominio temporale della chiesa ravennate nel Ferrarese, la bibliografia è molto ampia; ci si limita a segnalare G. FASOLI, *Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna fra l'VIII e l'XI secolo*, in *I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, a cura di C.G. Mor e H. Schmidinger (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 3), Bologna 1979, pp. 87-140, e A. VASINA, *Il territorio ferrarese nell'alto medioevo*, in *Insedimenti nel ferrarese. Dall'età romana alla fondazione della Cattedrale*, Firenze 1976, pp. 79-96.

²⁵ Su Santa Maria di Xenodochio, si veda più avanti; su San Vitale cfr. G. MONTANARI, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nella diocesi di Ravenna*, in *Storia di Ravenna*, III. *Dal Mille alla fine della signoria polentana*, a cura di A. Vasina, Venezia 1993, pp. 259-339 (in part. pp. 285-286), e A. FRANCESCHINI, *Istituzioni benedettine in diocesi di Ferrara (sec. X-XV)*, in «*Analecta Pomposiana*», VI (1981), pp. 7-73 (in part. p. 25). Su Sant'Apollinare Nuovo cfr. *ibidem*, p. 28, e G. MONTANARI, *Istituzioni ecclesiastiche cit.*, pp. 283-285.

²⁶ Cfr. F. BOCCHI, *Istituzioni cit.*, pp. 83 e 146.

²⁷ Cfr. A. FRANCESCHINI, *Istituzioni benedettine cit.*, p. 25.

²⁸ A. CASTAGNETTI, *Società e politica cit.*, p. 78.

²⁹ Oltre alla controversia per la *massa Firminiana* con Ravenna e alla lite del 1156 con Pomposa, il vescovo Grifo era impegnato nel 1155 nel tentativo di recupero della *curtis* di Melara contro il monastero di San Salvatore di Pavia (cfr. A. CASTAGNETTI, *Società e politica cit.*, p. 77).

dove da pochi anni aveva ottenuto l'importante base cittadina della chiesa di Sant'Agnese³⁰.

Un evento naturale di grande portata nell'assetto idrografico del territorio ferrarese contribuisce, alla metà del XII secolo, a scatenare il conflitto. L'episodio, noto come 'rotta di Ficarolo', sottrasse gradualmente al Po di Ferrara – che si articolava, poco a sud della città, nei due rami del Volano e del Primaro – il volume maggiore delle acque, che a partire da quel momento furono convogliate lungo la direttrice del Po di Venezia, ancora oggi corso principale del fiume³¹. Gli studiosi, ormai concordi nel parlare di diverse rotte, tendono a datarle attorno al 1152; l'impossibilità di stabilire una data certa deriva dalla mancanza di notizie precise sull'accaduto nella documentazione dell'epoca. Le prime attestazioni documentarie risalgono al 1158 e fotografano una situazione almeno in parte stabilizzata registrando, nelle formule di pertinenza dei beni fondiari, l'asta fluviale denominata *rupta Ficaroli*, il Po originato dalla rotta³².

Un'eco significativa dello stravolgimento che la rottura degli argini a Ficarolo ha portato con sé in tutta la zona a valle del centro transpadano, si può cogliere in un passo della stessa memoria da cui siamo partiti e che vedremo in dettaglio più avanti, in cui si afferma che il possesso di Ruina era mantenuto da Pomposa «ante tempus inundationis et in tempore inundationis et post tempus inundationis»³³. L'enfasi del passo, tutta tesa a dimostrare la continuità del possesso, lascia comunque trasparire tra le righe la forte impressione che l'evento fisico, percepito come profonda cesura cronologica, aveva lasciato nella memoria degli uomini.

La corrispondenza dei dati cronologici porta a ritenere che la disputa tra Pomposa e il vescovo Grifo sia stata originata dalle conseguenze della

³⁰ Sulla dipendenza cittadina di Sant'Agnese, si vedano A. SAMARITANI, *Presenza monastica* cit., pp. 158-163 e ID., *La scola ferrarese di Sant'Agnese del 1292 e le litanie di Pomposa del sec. XV*, in «Ravennatensia», III (1972), pp. 537-558.

³¹ Per la bibliografia sulla rotta cfr. *supra*, nota 23.

³² Si veda il documento del 1158 febbraio 23 in V. FEDERICI - G. BUZZI, *Regesto* cit., I, pp. 24-25, n. 31.

³³ Cfr. App. I, n. 7.

rotta, irreversibili al punto da rendere urgente una ridefinizione degli assetti fondiari; è verosimile che la situazione di estrema incertezza e precarietà abbia aperto la strada ad usurpazioni di vario tipo e alle conseguenti rivendicazioni. Il contrasto del 1156 verte sui fondi di Ruina e *Rustizana*. Il fondo di Ruina – localizzabile ancora oggi nella località omonima a sud dell'attuale corso del Po di Venezia – era probabilmente contiguo a quello di *Rustizana*, di cui non è stato possibile individuare con precisione l'ubicazione: gli elementi toponomastici desunti dalla lettura dei documenti del dossier, supportati da poche altre testimonianze documentarie, permettono comunque alcune considerazioni al riguardo. I due nuclei fondiari dovevano essere confinanti se nel novembre 1156 (App. I, n. 9) si tratta, come vedremo, di dividere il «fundum Ruvine a fundo Rustizane». Una scrittura semplice da ascrivere con ogni probabilità al nostro dossier (App. I, n. 8)³⁴ contiene poi la registrazione di alcune misurazioni di terreni collocati «iuxta Rustizanam de Canario». Le coordinate in base alle quali, in questo documento, vengono raggruppati i mansi sono costituite sempre da corsi d'acqua³⁵: il canale *Pestrina* o *Pelestrina*, il canale *de navibus*, il canale *de Bauria*, il Corlo, la *rupta* – forse già la *rupta Ficaroli*. Tutto ciò porta a supporre che *Rustizana de Canario* possa indicare qui un corso d'acqua che, prendendo il nome dal *fundus Rustizane*³⁶, attraversava quel medesimo fondo e scorreva nei pressi della vicina località di Canaro, centro oggi situato a nord del Po, proprio in corrispondenza del paese di Ruina. Del nucleo di mansi individuati lungo la linea della *rupta* e della *Rustizana de Canario*, si danno come confini «uno latere Curlo, alio latere Viginzune, tercio latere Piscaria»³⁷; proprio i toponimi Corlo e Pescara, rimasti ancora oggi ad indicare due piccoli centri abitati a sud del ramo

³⁴ Sull'esame di questa scrittura, si veda più avanti.

³⁵ Si registra un solo riferimento ad un asse viario, la «via longa».

³⁶ Oppure, in seconda ipotesi, il fondo derivava la propria denominazione dal vicino corso d'acqua.

³⁷ La nota di Pietrobono contenente le confinazioni si chiude in questo modo, senza fornire l'indicazione di confine corrispondente al *quarto latere*.

padano, poco distanti da Ruina e dirimpetto a Canaro, confermano questa ipotesi di localizzazione³⁸.

Oggetto del contendere erano dunque i fondi di Ruina e *Rustizana*, o meglio, come si deduce dal citato documento di divisione, la lite verteva sulla determinazione legittima dei 'nuovi' confini dei possessi di Pomposa e di quelli del vescovo in queste zone.

5. Alcune vertenze contemporanee.

Negli anni centrali del XII secolo, Pomposa è impegnata in molte azioni giudiziarie di cui restano documenti e testimonianze scritte nell'archivio monastico: l'attribuzione di questa o quella scrittura alla controversia del 1156 o non piuttosto ad altre cause – in altre parole, la ricostruzione del dossier oggetto di questo lavoro – non è stata pertanto operazione piana e immediata. Prima di affrontare l'esame della causa del 1156 alla luce delle carte individuate, è opportuno delineare dunque, in un quadro sintetico, gli impegni processuali sostenuti dal monastero in quegli anni, in modo da rendere ragione di alcune scelte operate, nel vagliare la documentazione, che hanno portato a giudicare certi documenti estranei alla disputa per i confini in Ruina e *Rustizana*³⁹.

Dal 1146 si snoda una vertenza tra Pomposa e il monastero di San Cipriano di Murano per possessi in località Costa di Villamarzana (oggi in

³⁸ Ulteriore conferma arriva da un documento più tardo, del 1254, in cui vengono citati il «policinum Rustizane, quod est in villa Piscarie» e il contiguo «fundum Rustizane»: si tratta di una concessione fatta dall'arcivescovo di Ravenna all'abate del monastero ravennate di San Severo (V. FEDERICI - G. BUZZI, *Regesto* cit., II, pp. 43-44, n. 578).

³⁹ Ad altre controversie pomposiane relative a questi anni, ma la cui documentazione non 'interferisce' con le scritture attribuite a Pietrobono, filo rosso del presente lavoro, si è preferito non fare riferimento.

provincia di Rovigo)⁴⁰: a questa causa, protrattasi fino al 1172⁴¹, potrebbe riferirsi la scrittura contenente deposizioni testimoniali degli uomini di Grignano raccolte da Pietrobono⁴², che potrebbe però anche – è una seconda ipotesi – essere collegata alla lunga vertenza che sul finire del secolo vedrà Pomposa contrapposta agli Estensi per beni ubicati proprio a Grignano e Villamarzana⁴³.

Tra 1169 e 1172 i documenti attestano una lite con Santa Maria in Porto di Ravenna: alla prima sentenza emessa dal vescovo bolognese Giovanni nel 1169 e redatta proprio da Pietrobono, fece seguito l'appello di Pomposa, che si risolse nel 1172 con una conferma della precedente decisione; anche la seconda sentenza, conservata nell'archivio, è di mano di Pietrobono⁴⁴. A pochi anni dal termine della disputa con la canonica portuense, si conclude poi un contrasto con il monastero ravennate di San Vitale per i confini del fondo di Baura, contiguo alla località di Ruina. Le prime fasi di questa contesa, affidata da papa Adriano IV al vescovo di Rimini e conclusasi solo nel 1177, sembrano risalire agli anni 1154-1159⁴⁵. Delle carte processuali prodotte si conservano soltanto tre raccol-

⁴⁰ A. SAMARITANI, *Presenza monastica* cit., pp. 154-155; F. THEISEN, *Studien* cit., pp. 138-139.

⁴¹ Alcuni documenti relativi alla controversia sono editi in P. SAMBIN, *Nuovi documenti padovani dei sec. XI-XII*, in «Deputazione di Storia Patria per le Venezie», 1955, pp. 50-62, nn. 38-42.

⁴² App. II, n. 55.

⁴³ Le fasi finali di questo processo si svolgono tra 1190 e 1196, col ricorso ad un arbitro che deciderà per la spartizione dei beni contesi: la data tarda di questa causa porterebbe ad escludere che ad essa possano riferirsi le testimonianze raccolte da Pietrobono, attivo nella documentazione superstita, come già visto, fino al 1179. Si potrebbe comunque ammettere l'ipotesi che la pergamena possa documentare una fase precedente della vertenza, che in un documento del 1196 si dice «diu fuisse» in atto (P. FEDERICI, *Codex diplomaticus Pomposianus*, ms. XVIII sec., AAM, Carte di Pomposa, 7 voll., III, pp. 199-207). Cfr. A. SAMARITANI, *Presenza monastica* cit., p. 150.

⁴⁴ App. II, nn. 40 e 44. Cfr. A. SAMARITANI, *Presenza monastica* cit., p. 46; Id., *Regesta* cit., nn. 418-654-662-663-672. Si veda anche F. THEISEN, *Studien* cit., pp. 135-137.

⁴⁵ A. Samaritani, *Regesta* cit., nn. 573-604-699.

te di testimonianze⁴⁶; nell'ultima deposizione verbalizzata dal notaio ferrarese Domenico, tra l'altro, viene ricordato anche Conte del *vico Baurie*, fratello del notaio Pietrobono⁴⁷.

Tutte le cause in cui appare coinvolta Pomposa in questo periodo sono rimesse all'autorità superiore del pontefice. Nelle carte di Santa Maria è infrequente a quest'epoca il ricorso al compromesso arbitrale. Nella documentazione conservata dell'altro contendente della lite, il vescovo Grifo, qualche traccia di arbitrati invece esiste: per la lunga contesa, ad esempio, con l'arcivescovo di Ravenna circa il possesso della *massa Firminiana*⁴⁸. Molte erano, come si sa, le possibili 'giustizie' cui potevano rivolgersi, intorno alla metà del XII secolo, le parti in conflitto⁴⁹: riuniti gli ultimi placiti all'inizio del secolo, rimanevano attivi i tribunali signorili locali e la curia pontificia, ma cominciava proprio in quegli anni a prendere

⁴⁶ Due carte sono regestate *ibidem*, nn. 707-718; la terza, assente nella registrazione di Samaritani, si conserva in ASMo, Camera Ducale, Cancelleria, Pomposa, Chiesa e Monastero, b. 3^a, filza &&&, cassa XVIII, s.

⁴⁷ Si tratta della pergamena conservata a Modena (cfr. nota precedente). Priva ovviamente della sottoscrizione del notaio, vi può riconoscere la mano di Domenico, che redige nel 1179 una compravendita di terra a Fossanova, nel Ferrarese (AAM, Carte di Pomposa, fasc. XIX, n. 455, a. 1179).

⁴⁸ La vertenza raggiunge i momenti di scontro più accesi tra 1153 e 1156; si vedano O. VEHSE, *Ferrareser Fälschungen*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 27 (1936-37), pp. 1-108 [trad. it. *Le origini della storia di Ferrara*, a cura di P. Rocca, «Atti e memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», n.s. XVIII (1957)], e G. ORTALLI, *Comune e vescovo a Ferrara nel secolo XII dai "falsi ferraresi" agli statuti del 1173*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 82, Roma 1970, pp. 271-328, in part. pp. 282-283. Si rimanda, inoltre, ai recenti lavori di N. SARTI, *Un instrumentis litis del XII secolo relativo alla Massa Firminiana contesa fra le curie di Ravenna e Ferrara*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano 1999, e *Una nuova testimonianza per una secolare contesa. La Massa Firminiana e le curie di Ravenna e Ferrara in un documento legale del XII secolo*, in *A Ennio Cortese*, a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio, III, Roma 2001.

⁴⁹ Sull'intricata realtà istituzionale e la complessità giuridica alla base di tale situazione si vedano A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo* (Milano, 26-30 ottobre 1987), Spoleto 1989, pp. 459-549 (in part. p. 461), e C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, pp. 26-27.

forma, secondo tempi e modalità diversificati da città a città, la giustizia consolare. A Ferrara, in particolare, l'intreccio delle giurisdizioni legalmente o illegalmente esercitate rendeva particolarmente vivace il panorama dell'accesso alla giustizia⁵⁰: al *placitum* generale, che il pontefice continuava a riservarsi nei privilegi⁵¹, si affiancavano l'amministrazione giudiziaria vescovile, la *curia vassallorum* della chiesa ravennate⁵², ancora detentrica di grandi patrimoni nel Ferrarese, e i molti tribunali signorili ed ecclesiastici, cui i contratti continuavano a garantire la riserva del placito; a partire dalla seconda metà del secolo, comincia a delinarsi la possibilità di ricorrere alla giustizia consolare, attestata nella documentazione superstita dal 1180⁵³.

6. La vertenza del 1156.

Le parti in causa nella controversia del 1156⁵⁴, entrambe ecclesiastiche, scelgono dunque «ex comuni consensu» di non adire il tribunale del pon-

⁵⁰ Si vedano al riguardo G. ORTALLI, *Comune e vescovo* cit., pp. 293-294; A. FRANCESCHINI, *I frammenti epigrafici degli Statuti di Ferrara del 1173 venuti in luce nella Cattedrale*, Ferrara 1969, pp. 29-30; O. VEHSE, *Le origini* cit.

⁵¹ O. VEHSE, *Le origini* cit.; G. ORTALLI, *Comune e vescovo* cit., p. 293.

⁵² Alla *curia vassallorum* in Ferrara dell'arcivescovo ravennate partecipavano molte delle principali famiglie cittadine; cfr. G. ORTALLI, *Comune e vescovo* cit., p. 293. Cfr. anche A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *Vassalli e feudi a Ferrara e nel Ferrarese dall'età precomunale alla signoria estense (secoli XI-XIII)*, «Atti e memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», s. III, XXVIII (1980), pp. 36-55.

⁵³ G. ORTALLI, *Comune e vescovo* cit., p. 294; A. FRANCESCHINI, *I frammenti epigrafici* cit., p. 73 n. 4; O. VEHSE, *Le origini* cit., p. 20.

⁵⁴ Episcopio ferrarese e monastero pomposiano si erano già scontrati nel 1079, al tempo del vescovo Graziano, per il possesso di una casa e del fondo di Francolino, non così distante, lungo la linea fluviale del Volano, dalle terre ora contese a Ruina; due placiti presieduti da Matilde di Canossa avevano posto fine al contrasto, assegnando la vittoria al vescovo Graziano (C. MANARESI, *I placiti del «Regnum Italiae»*, III, 1, Roma, 1960, pp. 364-369, nn. 452-453). Tra gli avvocati di parte pomposiana, viene nominato Pepone, a testimoniare già all'epoca intensi rapporti del monastero di Pomposa con giurisperiti bolognesi, sempre che si possa ancora sostenere la controversa identità bolognese di Pepone: cfr. G. NICOLAJ, *Cultura e prassi* cit., e E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992, p. 19.

tefice⁵⁵: a ciò le spingeva probabilmente la natura patrimoniale della vertenza e la forte attrattiva di una procedura più snella, che evitasse i tempi normalmente lunghi per chiudere la causa e offrisse l'opportunità di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe. Questi vantaggi potevano essere garantiti dalla procedura 'extragiudiziale' dell'arbitrato, sempre più diffusa nelle testimonianze processuali del XII secolo⁵⁶.

La soluzione della lite viene rimessa nelle mani di Salinguerra e del giudice Rodolfo, figlio di *Vicedominus*. Salinguerra I Torelli, attestato nelle carte ferraresi tra 1123 e 1163, riveste l'ufficio di *rector* e *potestas* del Comune di Ferrara nel 1151⁵⁷: all'autorevolezza certo riconosciutagli per questo dalle parti⁵⁸, si deve aggiungere il fatto che i membri della famiglia Torelli avevano in più occasioni svolto il ruolo di *advocati* del monastero di Pomposa, a testimonianza dei buoni rapporti esistenti⁵⁹; mentre la

⁵⁵ Per altri esempi di istituzioni ecclesiastiche che ricorrono ad arbitrati, anche in merito a liti di natura ecclesiale, si veda C. WICKHAM, *Legge cit.*, p. 113.

⁵⁶ Si vedano almeno la voce *Arbitrato*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano 1958, pp. 893-899; la voce *Arbitro e arbitratore*, in *Novissimo Digesto Italiano*, I, Torino 1964, pp. 925-930; L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator. Indagini sulle forme private di giustizia tra medioevo ed età moderna*, Napoli 1981. Cfr. anche M. ASCHERI, *I diritti del medioevo italiano*, Roma 2000, p. 109, e C. WICKHAM, *Legge cit.*, pp. 33 e 37.

⁵⁷ Sulla figura e l'attività di Salinguerra I si dilungano A. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna 1985, e T. LAZZARI, I «*de Ermengarda*». *Una famiglia nobile a Bologna (secc. IX-XII)*, in «*Studi medievali*», s. III, XXXII (1991), fasc. 2, pp. 597-657 (in part., pp. 636-637). Sul ruolo di *rector* e *potestas* rivestito dal Torelli, cfr. G. RABOTTI, *Contributo alla storia dei podestà prefedericiani. Guido da Sasso, podestà di Bologna (1151-1155)*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», XXXII (1959), pp. 249-266 (in part. p. 250), e A. VASINA, *Comune, Vescovo e Signoria estense dal XII al XIV secolo*, in *Storia di Ferrara*, V. *Il basso Medioevo. XII-XIV*, Ferrara 1987, pp. 75-127 (in part. p. 116).

⁵⁸ Gli arbitrati studiati da Wickham per la Toscana del XII secolo mostrano come le parti si affidassero preferibilmente a *iudices* e notabili cittadini; era inoltre abbastanza frequente che gli arbitri nominati avessero rivestito in altro momento incarichi comunali. Cfr. C. WICKHAM, *Legge cit.*, pp. 112-113.

⁵⁹ Sugli *advocati*, laici al servizio dei monasteri, si vedano E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale. I. L'alto medioevo*, Roma 1995, p. 318, e M. ASCHERI, *I diritti cit.*, p. 112. Degli avvocati di Pomposa, spesso membri della famiglia Torelli, parla A. CASTAGNETTI, *Aspetti feudali e conservativi della società ferrarese dal dominio dei Canossa alla signoria degli Estensi*

convergenza di interessi tra comune cittadino ed episcopo⁶⁰ è sufficiente a ben illustrare la scelta anche da parte del vescovo Grifo. Il secondo arbitro, Rodolfo, compare più volte nella documentazione di questi anni, spesso nel ruolo di avvocato di Pomposa – in occasione delle cause con San Cipriano di Murano⁶¹ e con Santa Maria in Porto⁶² – e talora come testimone ad atti nei quali è presente insieme a Salinguerra⁶³.

Le fasi di svolgimento delle contese decise per arbitrato non sempre appaiono completamente ricostruibili alla luce della documentazione conservata, perché gli arbitrati «entrarono solo lentamente nel campo della documentazione scritta»⁶⁴. A questo si deve ascrivere la visione incompleta che della nostra disputa emerge dalle testimonianze pervenute.

L'abate e il vescovo presentarono probabilmente un *libellus* agli arbitri e diedero avvio al procedimento, producendo ognuno le proprie *rationes*. Gli arbitri, dopo averle esaminate, «preceperunt advocatis utriusque partis eas in scriptis redigere»⁶⁵. La memoria con *allegationes* da cui abbiamo preso le mosse sembra appunto fatta compilare dalla parte di Pomposa in risposta a una precisa disposizione degli arbitri; potremmo ipotizzare

(secoli XI-XIII), in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 61-83 (in part. p. 71).

⁶⁰ Per tutta la prima metà del XII secolo le spinte autonomistiche del comune si accordarono, su un terreno di interessi condivisi, con la secolare battaglia della chiesa ferrarese per l'autonomia da Ravenna; cfr. in particolare G. ORTALLI, *Comune e vescovo* cit., pp. 276-277.

⁶¹ A. Samaritani, *Regesta* cit., pp. 171-172, n. 525; P. Federici, *Codex* cit., II. pp. 473-475; P. Sambin, *Nuovi documenti* cit., pp. 59-62, nn. 41-42.

⁶² Cfr. App. II, n. 44.

⁶³ Nel 1147 e nel 1156 Rodolfo è elencato tra i testimoni di due concessioni livellarie di terra a *Puvignano* fatte da Pomposa (ASMò, Camera Ducale, Cancelleria, Pomposa, Chiesa e Monastero, b. 3^a, filza &&&, cassa XVIII, a), e nel 1162 testimonia in una concessione in feudo fatta da Guglielmo II e Adelardo II Marchesella (A. CASTAGNETTI, *Società e politica* cit., p. 278).

⁶⁴ C. WICKHAM, *Legge* cit., p. 63.

⁶⁵ Sulla prassi di dare forma scritta alle argomentazioni delle parti, si vedano la voce *Processo civile*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano 1987, pp. 79-101 (in part. p. 95), e A. CAMPITELLI, *Accertamento e tutela dei diritti nei territori italiani nell'età medievale*, Torino 1999, p. 80.

che il vescovo abbia fatto lo stesso, ma non ne abbiamo prova documentaria⁶⁶. Tale «memoria dotta»⁶⁷, come abbiamo dimostrato, è stata redatta dal notaio Pietrobono; allo stesso notaio si deve però anche l'unico documento che gli studiosi hanno finora messo in relazione con quel testo e le sue *allegationes*, il citato documento di divisione datato 1156 novembre 30 (App. I, n. 9)⁶⁸. Sempre a Pietrobono si devono poi alcune copie intimamente connesse alla lite.

È lecito immaginare che quel che abbiamo non rappresenti un dossier completo. Ogni carta tuttavia apre uno spiraglio sullo svolgimento della vertenza, e dalla ricomposizione di tutte le informazioni ricavate è stato possibile arrivare a una ricostruzione sufficientemente significativa dell'episodio processuale: bene informati sulle argomentazioni sostenute dal monastero in questa occasione, intuiamo solo di riflesso le *rationes* prodotte dal vescovo. Di certo, però, manca un tassello, forse il più importante: la sentenza conclusiva, di cui non abbiamo traccia nella documentazione rimasta, sempre ammettendo che ad una decisione arbitrare si sia alla fine effettivamente pervenuti oppure che, in seconda istanza, essa sia stata affidata a un documento scritto.

7. Il dossier: una ricostruzione.

⁶⁶ La documentazione della contemporanea contesa affrontata da Grifo contro Ravenna per la *massa Firminiana* attesta il ricorso del vescovo ad anonimi consulenti legali, cui potrebbe essersi rivolto anche in occasione della causa con Pomposa, al fine di argomentare in diritto la propria posizione giuridica (cfr. N. SARTI, *Un instrumentum* cit., p. 130).

⁶⁷ A. PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, in «Nuova rivista storica», LXIV (mag.-ago. 1980), fasc. III-IV, pp. 265-289 (in part. p. 286n).

⁶⁸ Bacchini non ha segnalato in alcun modo il legame tra le due scritture: egli, infatti, regesta la memoria tra le carte omesse del XII sec. (B. BACCHINI, *Chartae archivi Pomposiani*, ms. ASDFe, Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Benedetto, sez. 9, n. 2, c. 62v). Placido Federici è il primo a correlare i due testi, aggiungendo al regesto di Bacchini l'annotazione «Est circiter anni 1156» e trascrivendoli entrambi nel suo *Codex diplomaticus Pomposianus* (cit.) sotto l'anno 1155. Il legame è stato poi segnalato dal SAMARITANI (*Regesta* cit., pp. 180-181, nn. 576-577) e da THEISEN, *Studien* cit., pp. 124-129.

I documenti superstiti permettono di ricomporre un dossier di una decina di unità, tra 'documenti diplomatici' – intesi in senso proprio e stretto – e scritture semplici: alcuni sono con relativa sicurezza parte del dossier prodotto durante le fasi processuali; per altri, l'appartenenza al dossier può esser proposta per via d'ipotesi. All'interno del nucleo di carte, è possibile individuare un sottogruppo di tre documenti, relativi ad una vertenza dentro la vertenza, fra Pomposa e il monastero di Sant'Adalberto in Pereo. In merito alla sua ampiezza e alla sua composizione, per quanto altri archivi abbiano conservato fascicoli ancora più ampi⁶⁹, il nostro dossier è perfettamente in linea con quanto è stato già notato: le dispute processuali sono «moltiplicatori di documentazione»⁷⁰ e nel loro realizzarsi hanno spesso generato copie di documenti, talvolta perduti nella forma originale.

Stando alla documentazione superstite, il dossier poteva essere così composto:

- tre copie: il breve del 1116 febbraio (App. I, n. 1), la scrittura «pro futura memoria» del 1116 aprile 16 (App. I, n. 2), l'*instrumentum infiteosin* del 1103 gennaio 25 (App. I, n. 3)
- tre documenti per la causa con Sant'Adalberto: copia di una *pagina securitatis* del 1084 luglio 9 (App. I, n. 4), copia di una *pagina remissionis* del 1118 agosto 19 (App. I, n. 5), narrazione delle fasi finali della controversia tra Sant'Adalberto e l'abate di Pomposa, in originale (App. I, n. 6)
- una memoria con argomentazioni in diritto di parte pomposiana, databile al 1156 (App. I, n. 7)
- una scrittura semplice contenente una serie di misurazioni fondiarie, databile al 1156 (App. I, n. 8)
- un *breve recordationis* della divisione dei fondi contesi, datato 1156 novembre 30 (App. I, n. 9).

⁶⁹ Si pensi ad esempio al dossier relativo alla vertenza tra canonici della cattedrale e vescovo di Verona per diritti su Cerea, composto di circa una trentina di carte (A. PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo* cit., pp. 278-282).

⁷⁰ *Le pergamene del Dipartimento di Storia dell'Università di Padova. 1199-1236*, a cura di A. BARTOLI LANGELI e D. GALLO, Padova 2001, p. XXXVI.

Oltre a quelli di natura contenutistica e al fattore unificante della mano di Pietrobono, altri dati permettono di collegare fra loro alcuni documenti del dossier, rafforzando l'impressione di unitarietà e organicità del gruppo. Le copie esemplate dal notaio conservano elementi di connessione reciproca: quelle del documento del 1116 aprile 16 e del 1103 gennaio 25 presentano sul *verso* un brevissimo regesto di mano di Pietrobono, apposto – sembra – proprio con l'intenzione di connotare immediatamente il singolo documento nel contesto complessivo del dossier. In più, il documento del 1116 aprile 16 conserva lungo il margine inferiore una serie di fori che induce a immaginarlo cucito ad una o più pergamene. Si può avanzare l'ipotesi che proprio la copia del documento del 1116 febbraio, giunta nella sola trascrizione di Placido Federici⁷¹, potesse essere cucita a questa pergamena: le segnature assegnate da Bacchini alle due scritture sono infatti contigue⁷².

⁷¹ Il monaco cassinese Placido Federici ha raccolto in un *Codex diplomaticus Pomposianus* (cit.) le trascrizioni delle carte di Pomposa da lui effettuate tra 1774 e 1776; si rimanda a C. MEZZETTI, *Per un'edizione* cit., pp. 22-24.

⁷² A Benedetto Bacchini si deve il primo ordinamento dell'archivio di Pomposa, con l'assegnazione di una segnature ad ogni pergamena e la compilazione di regesti per tutti i documenti fino al XIV secolo (C. MEZZETTI, *Per un'edizione* cit., pp. 16-19). La copia del documento 1116 febbraio, oggi perduta, portava segnature F. III. 22, mentre la copia del documento 1116 aprile 16 reca sul *verso* la segnature F. III. 23. La presenza dei fori nel margine inferiore della pergamena, e non invece su quello superiore, farebbe pensare ad un rotolo in cui le carte non sono cucite in successione cronologica. Si può fare allora una seconda congettura: la copia del documento del 1116 febbraio poteva essere cucita alla pergamena lungo il margine superiore (in questo caso una rifilatura potrebbe spiegare la caduta dei fori) e un terzo documento essere cucito lungo il margine inferiore. A parziale conferma di questa seconda ipotesi sarebbe l'ordine delle segnature apposte da Bacchini; al tempo del suo intervento, però, questa ipotetica pergamena doveva essere già perduta, essendo la segnature consecutiva F. III. 24. assegnata a un documento del 1224 estraneo alla nostra vertenza (B. BACCHINI, *Chartae* cit., c. 77r). È legittimo pensare ad un gruppo di tre carte cucite insieme, alla luce della documentazione prodotta dalla parte pomposiana a sostegno delle proprie argomentazioni: nella memoria con le *allegationes*, al cui esame si rimanda, si parla infatti di «tribus instrumentis».

Altre copie di mano di Pietrobono si conservano nell'archivio di Santa Maria. Un privilegio del luglio 1022 di papa Benedetto VIII⁷³ e un diploma del 18 aprile 1037 di Corrado II⁷⁴ sono riprodotti sulla stessa pergamena e muniti di un'unica autentica finale da parte del notaio; a questi va aggiunto un privilegio di Leone IX (1053 marzo 19)⁷⁵, tradito solamente da un regesto di Bacchini, dal quale però si apprende che l'esemplatore era stato ancora una volta Pietrobono⁷⁶. Le copie sono state realizzate dunque contestualmente, se non altro le prime due; solamente in via ipotetica, si possono collegare al dossier sopra ricostruito. In teoria esse potrebbero esser state realizzate in occasione di altre vertenze di Pomposa, dal momento che si tratta di conferme generiche di beni. Nulla osta a supporle redatte per la causa del 1156; va comunque segnalato che nessuno di questi tre documenti, come vedremo subito, sembra citato tra le prove documentali prodotte da Pomposa agli arbitri⁷⁷.

8. Le argomentazioni e le fasi della lite.

Se la ricostruzione del dossier documentario è corretta, la vicenda processuale avrebbe potuto svolgersi come segue. L'abate di Pomposa Gio-

⁷³ P.F. KEHR, *Italia pontificia*, V. *Aemilia sive provincias Ravennas*, Berlino 1911, p. 181 n. 2. Cfr. App. II, n. 52.

⁷⁴ *Die Urkunden Konrads II. ...*, hrsg. von H. Bresslau, Hannover-Leipzig 1909 (M.G.H. *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV), München 1980, pp. 330-331, n. 240. Cfr. App. II, n. 53.

⁷⁵ P.F. KEHR, *Italia pontificia* cit., p. 181 n. 3 (1052 marzo 18). Cfr. App. II, n. 54.

⁷⁶ In ASMO si conserva una copia tarda di questo privilegio; l'inventario del Fondo Pomposiano di Modena (F. VALENTI, *Il fondo pomposiano nell'Archivio di Stato di Modena*, in «*Analecta Pomposiana*», 1, 1965, pp. 361-376) segnala la presenza di una copia del XII secolo, datata invece alla fine dell'XI dal Kehr (cfr. nota precedente). È da escludere che la copia modenese, oggi irreperibile nella busta, corrisponda a quella redatta da Pietrobono: i documenti pomposiani dell'ASMO sono confluiti nell'Archivio Estense nel XV secolo e non sono compresi nella registazione del Bacchini (cfr. C. MEZZETTI, *Per un'edizione* cit., pp. 15-16).

⁷⁷ Tali ragioni sono all'origine dell'esclusione di questi documenti dall'edizione delle carte del dossier in appendice.

vanni e il vescovo di Ferrara Grifo, in causa nel 1156 per i confini di Ruina e *Rustizana*, affidano la soluzione della controversia a due arbitri. Queste informazioni, più volte anticipate, emergono alla lettura di un documento del nucleo relativo alla 'vertenza nella vertenza' con il monastero di Sant'Adalberto in Pereo, sul quale torneremo più avanti con un cenno. In effetti l'unica testimonianza utile a ricostruire le fasi processuali è la memoria che raccoglie le argomentazioni di parte (Pomposa) e la serie di *allegationes* fornite all'abate da anonimi consulenti. In questa scrittura databile al 1156, 'momento' principale del nostro dossier, possono essere individuate tre sezioni: una breve narrazione dell'antefatto, l'esposizione delle argomentazioni dell'abate e le *allegationes* a sostegno da Codice, Digesto e Istituzioni. Alle parole di apertura che illustrano i motivi all'origine della redazione scritta, segue il testo esplicativo degli argomenti portati dall'abate, strutturati in tre ordini di *rationes*.

In primo luogo, l'abate «probat totum fundum Rupine suum esse», in virtù della donazione del monastero di Santa Maria di Xenodochio⁷⁸ fattagli dall'arcivescovo di Ravenna Gebeardo⁷⁹: la prima *ratio* si fonda su un documento.

In seconda istanza, Giovanni afferma che l'intero fondo di Ruina apparteneva a Xenodochio e a sostegno di ciò ostende tre *instrumenta*, ove si dimostra che l'abate di Xenodochio dava in concessione quella terra «libellario et emphyteoticario iure» e che Pomposa, ottenuto il controllo del monastero ravennate con tutte le relative pertinenze, aveva continuato a concedere allo stesso titolo quei terreni. Il possesso di Ruina spetta dun-

⁷⁸ Sul monastero ravennate si rimanda a R. FARIOLI CAMPANATI, *Ravenna, Costantinopoli: aspetti topografico-monumentali e iconografici*, in *Storia di Ravenna*, II.2. *Dall'età bizantina all'età ottoniana. Ecclesiologia, cultura e arte*, Venezia 1992, pp. 127-157, in part. pp. 135-137; F.W. DEICHMANN, *Ravenna. Hauptstadt des spätantiken Abendlandes*, 3 voll., Weisbaden 1969-1976, II.2. *Kommentar 2. Teil, Die Bauten des Julianus Argentarius. Vebrige Kirchen*, p. 348; A. ZIRARDINI, *Degli antichi edifizj profani di Ravenna*, Faenza 1762, pp. 213-214 (rist. anast. Imola 1971).

⁷⁹ Sull'arcivescovo ravennate Gebeardo si vedano in particolare G. MONTANARI, *Istituzioni ecclesiastiche* cit., p. 263, e A. SAMARITANI, *Gebeardo di Eichstätt, arcivescovo di Ravenna (1027-1044) e la riforma imperiale della Chiesa in Romagna*, in «Analecta Pomposiana», III (1967), pp. 109-140.

que a Pomposa da più di 120 anni – prima, durante e dopo il «tempus inundationis». Per queste ragioni gli *agentes* del vescovo, che si suppone avessero usurpato i beni abbaziali della zona, dovevano essere costretti a restituire il possesso a Pomposa, osteggiata nel tentativo di rientrare materialmente sul fondo. La seconda *ratio* è anch'essa supportata da prove documentali.

In terzo luogo, l'abate rivendica – pur senza ricorrere alla prova scritta – la terza parte del fondo di *Rustizana* in base ad una concessione probabilmente dei marchesi d'Este.

Nella memoria vengono esposte, come *rationes* prodotte agli arbitri, solo prove documentarie. Manca qualsiasi riferimento a eventuali prove testimoniali, normalmente contemplate dalla procedura. Non sappiamo pertanto se ebbe luogo escussione di testimoni, se entrambe le parti ne avessero prodotti o se solo una di esse vi fosse ricorsa. Delle argomentazioni di parte vescovile, come già detto, non abbiamo nessuna testimonianza.

Dalle carte emerge perciò la strategia difensiva del monastero. Dunque – è la prima argomentazione – Pomposa rivendica il possesso dell'intero fondo di Ruina, in quanto pertinenza del monastero di Santa Maria di Xenodochio, donatole dall'arcivescovo di Ravenna. Di quella donazione si conserva una conferma datata 30 aprile 1040, trådita peraltro solo da copia settecentesca di Federici⁸⁰: ai monasteri ravennati di Santo Stefano maggiore, Santo Stefano minore e San Zaccaria, già confermati a Pomposa nel 1031⁸¹, si aggiungono a quella data San Barbaziano e Santa Maria di Xenodochio, «cum omnibus rebus et pertinenciis suis». Si può ipotizzare che l'abate abbia presentato agli arbitri questa conferma oppure il documento originale di donazione, oggi perduto. Quasi vent'anni più tardi, nel 1172, il giudice Rodolfo, in occasione della causa con con San Cipriano, affermerà di aver preso visione – forse proprio durante l'arbi-

⁸⁰ P. FEDERICI, *Rerum Pomposianarum historia monumentis illustrata*, Roma 1781, pp. 534-536, n. 94. Cfr. anche G.B. MITTARELLI - A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses* cit., II, App. n. XXXIX, coll. 77-80.

⁸¹ P. FEDERICI, *Rerum*, pp. 506-509, n. 76. Su questo documento e sulla sua dubbia autenticità, si veda A. SAMARITANI, *Gebeardo* cit., p. 115 n.

trato del 1156 – dell'«instrumentum» contenente la donazione dell'arcivescovo⁸².

Veniamo alla seconda argomentazione, in cui si dimostra che Santa Maria di Xenodochio prima e Pomposa poi avevano più volte concesso in enfiteusi i terreni ora contesi. I documenti di Santa Maria Xenodochio superstiti sono confluiti nell'archivio di Pomposa⁸³ e si riferiscono a beni ubicati nella diocesi di Adria, a Corné, Grignano e Villamarzana; un solo documento attesta un possedimento a Saletta, nella pieve di San Giorgio di Tamara, confinante – come si legge nelle formule di pertinenza – proprio con la «massa Ruvina»⁸⁴. Ma di concentrazioni fondiari relative al fondo di Ruina, sul quale Pomposa accampava diritti, i documenti di Xenodochio non parlano mai⁸⁵: non si può verificare pertanto l'esistenza di quelle concessioni livellarie ed enfiteutiche concesse dal monastero ravennate.

Appare ben documentato, invece, che Pomposa avesse concesso beni in Ruina: si tratta dei due documenti del 1116 assegnati al dossier (App. I, nn. 1-2), e non si può affatto escludere l'ipotesi, come anticipato in precedenza, che in essi possano riconoscersi due di quei tre *instrumenta* prodotti da Pomposa a supporto della seconda argomentazione: proprio

⁸² «Rodulfus iudex iuratus dixit ... se vidisse instrumentum, in quo continetur archiepiscopus Ravenne dedisse totum senodochium cum omnibus possessionibus suis monasterio Pomposiano» (P. SAMBIN, *Nuovi documenti* cit., pp. 59-61, n. 41). Si deve sottolineare che in quell'occasione Pomposa presenterà ai giudici analoghe rivendicazioni, orchestrate in una struttura davvero vicina a quella impostata per la causa in esame: ne siamo informati leggendo l'interessante *allegatio* di parte di San Cipriano, nella quale viene ricordato lo snodarsi della linea difensiva pomposiana. La memoria è edita in P. SAMBIN, *Nuovi documenti* cit., pp. 50-55, n. 38.

⁸³ I documenti sono entrati nell'archivio probabilmente come titoli giuridici legati ai beni donati in questa occasione dall'arcivescovo: si tratta di 22 documenti compresi tra 939 e 1020. Cfr. A. SAMARITANI, *Regesta* cit.

⁸⁴ Si tratta di un livello del 939 ottobre 4 (AAM, Carte di Pomposa, fasc. I, n. 2, a. 939).

⁸⁵ Un solo documento di Xenodochio del 1018 marzo 12 viene rogato a Ruina: i beni cui si riferisce sono in località *Laugnano*, probabilmente nei pressi di Ruina, ma di questo toponimo non si sono trovati altri riscontri (AAM, Carte di Pomposa, fasc. III, n. 49, a. 1018).

a tale scopo, anzi, l'abate ne avrebbe commissionato la copia al notaio Pietrobono.

Nel febbraio 1116 dunque, Pietro Torelli investiva per quattro anni Bona, vedova di Pietro di Goffredo, insieme ai figli Pietro e Azzo, di due parti della terza parte di una *cocollaria* a Ruina, peschiera⁸⁶ che egli teneva «de iure Pomposia et de iure Fulconis marchionis», con buona probabilità Folco d'Este. In cambio della concessione, Bona rinunciava a pretendere il debito che lo stesso Pietro aveva contratto nei confronti del marito⁸⁷.

A distanza di un paio di mesi, il 16 aprile 1116, nella stessa casa di Pietro Torelli, il giudice Azzo⁸⁸ rinunciava nelle mani di Pietro alla terza parte della sesta parte di acque nel fondo di Ruina, ancora di pertinenza pomposiana, che il Torelli gli aveva concesso in feudo *ad usum regni*⁸⁹.

Le due carte documentano il possesso da parte di Pomposa di aree destinate allo sfruttamento della pesca, nella zona di Ruina. Tiziana Lazzari ha già in parte analizzato queste carte, evidenziandone le molte analogie e l'importanza decisiva che esse rivestono ai fini dell'identificazione in un'unica persona di Pietro Torelli e Pietro *de Remengarda*⁹⁰. Esse inoltre testimoniano gli stretti rapporti della famiglia Torelli – cui apparterrà, come si ricorda, l'arbitro Salinguerra – con il monastero di Pomposa.

⁸⁶ Su questa accezione del termine *cogolara*, talora utilizzato anche ad indicare una rete da pesca, cfr. T. LAZZARI, *I «de Ermengarda»* cit., p. 632.

⁸⁷ Cfr., sul documento in questione, A. CASTAGNETTI, *Società e politica* cit., p. 185; T. LAZZARI, *I «de Ermengarda»* cit., p. 632; ID., *Vassalli matildici a Bologna: Pietro d'Ermengarda e la sua discendenza*, in *I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di studi (Reggio Emilia - Carpineti, 29-31 ottobre, 1992), Bologna 1994, pp. 239-249 (in part. p. 246).

⁸⁸ Un giudice Azzo è attestato nella documentazione ferrarese tra 1088 e 1117 (A. CASTAGNETTI, *Società e politica* cit., pp. 60 e 146).

⁸⁹ Sul documento si vedano A. CASTAGNETTI, *Società e politica* cit., p. 140; T. LAZZARI, *I «de Ermengarda»* cit., pp. 632-633; ID., *Vassalli matildici* cit., p. 246. Sulla diffusione nel Ferrarese del *feudum ad usum regni*, attestato soprattutto nella seconda metà del XII secolo, si rimanda a A. CASTAGNETTI, *Aspetti feudali* cit., pp. 65-66, e A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *Vassalli e feudi* cit., pp. 24-37.

⁹⁰ T. LAZZARI, *Vassalli matildici* cit., p. 246; medesima conclusione anche in F. THEISEN, *Studien*, p. 126n.

I due documenti sono gli unici, fra quelli conservati nell'archivio, ad attestare i diritti di possesso di Pomposa in località Ruina, e ciò conforterebbe l'ipotesi che in essi vadano ravvisati gli *instrumenta* presentati agli arbitri. Un'altra ipotesi tuttavia può essere avanzata: e cioè che l'abate Giovanni abbia richiesto a Pietrobono di esemplarne la copia sulla base di originali conservati nell'archivio della famiglia Torelli, e in quella circostanza forniti all'abate dallo stesso Salinguerra. In questo modo si giustificerebbe la nota «Cartula Salinguerre de Ruvina» apposta dallo stesso notaio sul *verso* della pergamena pervenuta (App. I, n. 2); la perdita della seconda copia (App. I, n. 1), giunta nella trascrizione settecentesca, non permette di avvalorare ulteriormente questa congettura.

La terza argomentazione, come si è visto, non è fondata su alcuna prova documentaria. Nessuna carta del dossier sembra riferirsi a concessioni relative al fondo di *Rustizana*, che Pomposa affermava di sua pertinenza in seguito a una donazione dei marchesi d'Este⁹¹.

Rimane ora da esaminare la terza copia redatta da Pietrobono nel 1156, in occasione – si ipotizza – della vertenza fra Pomposa e Grifo. Nel 1103 gennaio 25 (App. I, n. 3) Giovanni, figlio del prete Martino, e Bonfiglio del *Vivizo*, per una parte, e Urso *de Poliana*, per l'altra parte, chiedevano a Teuzone monaco pomposiano e a Leo Golia la concessione in enfiteusi di una *cogolaru* della Cervara⁹². Con questo toponimo sono indicati nei

⁹¹ L'identità dei marchesi citati nella memoria non viene esplicitata: l'individuazione della famiglia estense è resa assai probabile alla luce dei documentati possedimenti degli Este nella zona attorno a Canaro, dove è stato possibile collocare il fondo di *Rustizana*. Si veda ad esempio il documento del 1082 edito in L.A. MURATORI, *Delle antichità estensi e italiane*, I, Modena 1717, pp. 49-50. Il documento del 1116 febbraio inserito nel nostro dossier (App. I, n. 1), in cui si cita il marchese Folco d'Este, è inoltre testimone della presenza di beni estensi nella vicina Ruina. Sui possedimenti della famiglia estense nel Polesine di Rovigo, si veda in particolare L. CHIAPPINI, *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001, p. 17

⁹² Antonio Samaritani parla di una «fossa per la pesca detta *la Cerrara*», in località San Venanzio di Galliera, senza fornire alcuna indicazione documentaria (*Presenza monastica* cit., p. 275); si tratta forse della *cogolaru* citata nel documento del 1103.

documenti un campo in territorio bolognese⁹³ e una via d'acqua ricordata nella definizione dei confini di terreni posti nella *massa Vicariana*, in territorio ferrarese al confine con Bologna⁹⁴. La collocazione del toponimo in un'area gravitante su questo confine, l'*actum* del documento a Galliera, località bolognese dove Pomposa aveva numerosi beni⁹⁵, e la *petitio* enfiteutica presentata a Teuzone, un monaco della dipendenza bolognese di San Siro⁹⁶, indurrebbero a collegare l'atto alla zona bolognese. Responsabile della copia e anno di redazione, 1156, concorrono ad assegnare questo *instrumentum* al nostro dossier, per quanto la parzialità degli atti processuali a disposizione impedisca di coglierne con sicurezza il legame con la rivendicazione per Ruina e *Rustizana*.

È necessario, a questo punto, aprire una breve parentesi sulla vertenza con il monastero di Sant'Adalberto, sospendendo per un attimo la ricostruzione della controversia principale, per poi riprenderla e seguirne lo svolgimento fino alle sue fasi finali.

9. La 'vertenza nella vertenza': Pomposa e Sant'Adalberto in Pe-reo.

⁹³ A. BENATI, *Confine ecclesiastico e problemi circoscrizionali e patrimoniali fra Ferrara e Bologna nell'alto medioevo*, in «Atti e memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», s. III, XXVII (1980), pp. 29-80 (in part. p. 56).

⁹⁴ F. BOCCHI, *Istituzioni* cit., pp. 71-72; V. FEDERICI - G. BUZZI, *Regesto* cit., II, pp. 344-345, n. 16.

⁹⁵ Su Galliera cfr. M. FANTI, *Note topografico-storiche sui documenti bolognesi del secolo XI*, in G. FEO, *Le carte bolognesi del secolo XI*, 2 voll., Roma 2001, I, pp. XXIII-LVIII (in part. p. XXXIX). I possedimenti pomposiani nel Bolognese erano concentrati attorno alle località di Galliera, Argelato e Castagnolo; si vedano al riguardo A. SAMARITANI, *Presenza monastica* cit., pp. 275-296, e A. BENATI, *Confine ecclesiastico* cit., p. 49.

⁹⁶ Il monaco Teuzone compare in un precedente documento pomposiano del 1087, sempre rogato a Galliera (AAM, Carte di Pomposa, fasc. IX, n. 168, a. 1087); tra 1112 e 1115 sembra poi abbia rivestito la carica di abate di Pomposa (A. SAMARITANI, *Regesta* cit., p. 153, n. 424 e p. 156, n. 440).

Nel 1156, mentre si stava svolgendo la causa con il vescovo Grifo, si aprì per Pomposa un nuovo contenzioso. Alberto, monaco di Sant'Adalberto in Pereo⁹⁷, si presenta agli arbitri Salinguerra e Rodolfo e consegna loro un pegno per intraprendere l'azione legale, rivendicando il possesso di una porzione del fondo di Ruina. L'episodio, documentato da due carte esemplate, come sappiamo, sempre da Pietrobono, si conclude nel giro di pochi giorni con l'emanazione di una sentenza sfavorevole a Sant'Adalberto: lo si apprende dalla *narratio* posta in chiusura del secondo documento copiato, in cui il notaio mette per iscritto motivazioni e svolgimento di questa controversia.

Le carte copiate da Pietrobono su un unico supporto, o tutt'al più in fogli di pergamena cuciti insieme⁹⁸, documentano azioni giuridiche seguite a precedenti episodi contenziosi tra i due enti, testimoniati solo indirettamente dalle copie pervenute. I rapporti tra Pomposa e Sant'Adalberto furono sempre difficili, a partire da una lite accesasi nel 1016 per il controllo del porto di Volano⁹⁹. Sul finire del secolo lo scontro si era rinnovato: il 9 luglio 1084 – è questa la prima copia eseguita da Pietrobono (App. I, n. 4) – Atto, abate di Sant'Adalberto, al termine di «un *iter* processuale che rimane in ombra»¹⁰⁰, cedeva in perpetuo all'abate Girolamo la *curtis Sezata*, facendo *securitas* del porto di Volano e di tutti i beni pomposiani posti in diverse località elencate. In cambio di tutti i possessi te-

⁹⁷ Su Sant'Adalberto, sorto nei primi anni dell'XI secolo sul Po di Primaro per volere dell'imperatore Ottone III, si vedano T. DUNIN-WASOWICZ, «*Pereum*» medievale, in «Felix Ravenna», s. IV, CXVI (1978), pp. 87-101; G. TABACCO, *Romualdo*, in *Bibliotheca Sanctorum*, Roma 1968, XI, pp. 365-375; P. NOVARA, *Il complesso di Sant'Adalberto in Pereo ed il suo apparato decorativo*, in «Analecta Pomposiana», XV (1990), pp. 37-63.

⁹⁸ Le copie sono tradite nella trascrizione di Federici; per un'analisi di questo gruppo di documenti, si rimanda alla nota di presentazione all'edizione della copia del 1084 luglio 9 (App. I, n. 4).

⁹⁹ Se ne può consultare l'edizione in R. BENERICETTI, *Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivio Arcivescovile. I (aa.1001-1024)*, Faenza 2003, pp. 107-111, n. 40. Cfr. G. RABOTTI, *Dai vertici dei poteri medioevali: Ravenna e la sua Chiesa fra diritto e politica dal X al XIII secolo*, *Storia di Ravenna*, III, *Dal Mille alla fine della signoria polentina*, a cura di A. Vasina, Venezia 1993, pp. 129-168 (in part. p. 144).

¹⁰⁰ A. CAMPITELLI, *Accertamento* cit., p. 37.

nuti da Pomposa, ma spettanti a Sant'Adalberto, in virtù di un *praeceptum* non altrimenti definito¹⁰¹, l'abate Girolamo si impegnava a consegnare ad Atto cinque mansi nella pieve di San Giovanni *in Liba*, in territorio faentino, e cinque mansi nella pieve di San Donato, in territorio ferrarese. Qualche anno più tardi, il 19 agosto 1118 – è il secondo documento copiato dal notaio (App. I, n. 5) – l'abate del Pereo rinunciava nei confronti del monaco pomposiano Guido ad «omnes acciones et querimonias» che Sant'Adalberto avrebbe potuto condurre nei confronti di Pomposa circa i frutti e i redditi di nove mansi, qualora non fosse stata rispettata una precedente *cartula securitatis*. La carta evocata, rilasciata da Sant'Adalberto all'abate Girolamo, è con buona probabilità proprio il documento del 1084 copiato da Pietrobono insieme a questa seconda *pagina remissionis*, accordata dal monastero in seguito all'avvenuta consegna dei mansi da parte di Pomposa.

La lite si riaccende nel 1156. Il monastero di Sant'Adalberto accampa diritti su «quasdam sortes et porciones de fundo Ruvine», fondando la sua richiesta ancora su un diploma di Ottone III¹⁰², sottoposto all'esame degli arbitri. L'abate Giovanni, chiamato ad opporre le proprie *rationes*, riferisce agli arbitri che Sant'Adalberto non poteva rivendicare alcunché, essendo l'intero fondo di Ruina di pertinenza di Santa Maria. Ormai da più di cento anni il monastero del Pereo – dichiara Giovanni – aveva ceduto in perpetuo all'abate Girolamo tutti i beni tenuti da Pomposa, quegli stessi beni presumibilmente assegnati a Sant'Adalberto da Ottone III.

A qualche giorno di distanza dall'avvenuto dibattimento, gli arbitri emettono la sentenza definitiva contro Sant'Adalberto: non ci è giunta altra traccia di questa decisione, rimasta – non è da escludere – in forma

¹⁰¹ Si tratta presumibilmente del diploma di Ottone III già prodotto nella vertenza del 1016, poi nuovamente presentato agli arbitri in occasione della vertenza del 1156, oggi perduto (J.F. BÖHMER, *Regesta imperii*, II, 2, Graz - Köln 1957, p. 794, n. 1406a). Di questo diploma non si trova, infatti, alcun riferimento nel settecentesco *Transumptum diaceptorum sancti Vitalis Ravennae*, nel cui archivio era confluita la documentazione di Sant'Adalberto; cfr. P. NOVARA, *Note sulla documentazione pertinente il complesso di S. Adalberto in Pereo*, in «Studi romagnoli», XLI (1990), pp. 309-327.

¹⁰² Su questo diploma di Ottone III, più volte prodotto da Sant'Adalberto negli episodi giudiziali in cui il monastero era coinvolto, si veda la nota precedente.

orale; essendo questa sentenza favorevole a Pomposa, si sarebbe verosimilmente conservata nel suo archivio. La circostanza della controversia e la conseguente necessità di produrre copie hanno comunque garantito che, seppure in forma di rapido cenno, l'oggetto del compromesso arbitrare venisse registrato.

10. Epilogo della vicenda: un'ipotesi di soluzione.

Dopo aver presentato la redazione scritta delle *rationes* richiesta dagli arbitri, si può immaginare che le parti abbiano argomentato in forma diretta, forti degli agganci testuali al *Corpus iuris*, cui i giuristi consultati avevano dato strutturazione compiuta. Espletate tutte queste formalità e risolta nel frattempo la vertenza con Sant'Adalberto, si presume che gli arbitri siano arrivati a una decisione conclusiva.

Tra le carte superstiti, il documento che segna il punto più avanzato della causa è quello redatto da Pietrobono il 30 novembre 1156 e più volte citato (App. I, n. 9). Salinguerra Torelli, su incarico del vescovo Grifo e dell'abate Giovanni, e con il consenso dei rispettivi enfiteuti, procede alla divisione del fondo di Ruina da quello di *Rustizana*, separandoli dai fondi circostanti, circoscrivendo i possessi del vescovo e quelli dell'abate e dividendoli tra gli enfiteuti dell'uno e quelli dell'altro, al fine di «dare partes unicuique secundum rationem a iudice cognita». Del giudice non conosciamo il nome, ma si può forse supporre che si tratti dello stesso Rodolfo. In questa occasione viene chiesto l'intervento del perito bolognese Lamberto¹⁰³, condotto sui fondi «adpeticandum quicquid adpeticare potuerib»; Lamberto esegue le misurazioni richieste e le espone poi

¹⁰³ Così si può interpretare quel «Lambertum racionatorem», di cui è detto nel documento «qui valde erat prudens ad cognoscendum et dividendum terras». Diversamente Theisen (*Studien* cit, p. 129), che definisce Lamberto un giurista bolognese, senza però addurre alcuna spiegazione. Sui professionisti specializzati nella misurazione dei terreni e sulle tecniche adottate si veda B. Andreoli, *Misurare la terra: metrologie altomedievali*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo* (L. Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 4-8 aprile 2002), Spoleto 2003, pp. 151-187, in part. pp. 174-176.

al Torelli. È probabile che nella scrittura (non datata) contenente l'indicazione dei confini di *Rustizana*, di cui si è detto (App. I, n. 8)¹⁰⁴, sia registrata una parte delle misurazioni effettuate da Lamberto. Tre sono le ragioni che si possono addurre: senz'altro, le confinazioni sono relative all'area interessata dalla controversia; nella seconda sezione del testo, poi, si può riconoscere la mano di Pietrobono; infine, il modo in cui viene segnalato l'orientamento dei terreni in entrambe le scritture non trova altro riscontro nella documentazione pomposiana, e nemmeno ravennate, del periodo. I confini dei mansi vengono individuati sui quattro lati attraverso le indicazioni *ab oriente*, *ab occidente*, *a meridie* e *a nulla ora*: è possibile che la modalità di descrizione dei terreni sia stata scelta da chi stava misurando e dettando le confinazioni, cioè, presumibilmente, dal perito bolognese Lamberto¹⁰⁵.

Udite le misurazioni, Salinguerra «*avit super terram et fecit partes*». Il testo del documento conservato nell'archivio monastico, dopo il resoconto della procedura seguita, registra solamente la parte «*filiorum Mainardi*», consistente in tre nuclei fondiari per un totale rispettivamente di otto, sette e mezzo, quattordici mansi. Questo *breve recordationis* potrebbe dunque essere solamente uno dei documenti stesi o potenzialmente ricavabili dall'atto di divisione, tanti quante le parti individuate all'interno dei fondi. Ci si deve chiedere allora perché nell'archivio di Santa Maria si conservi solo il documento relativo alla parte dei figli di Mainardo, che apparentemente non riguarderebbe il monastero, ricordato comunque tra i confinanti dei mansi. In prima ipotesi, il nome dei Mainardi, illustre fa-

¹⁰⁴ Il testo si compone di due blocchi di scrittura, redatti da due diverse mani. La prima parte si apre in modo inconsueto, senza alcun tipo di incipit, quasi fosse legato ad un'altra pergamena andata perduta: di questa mano non si trova riscontro nei documenti di Pomposa. La seconda parte invece, in cui sono registrate le confinazioni relative all'area attorno a *Rustizana*, si deve al notaio Pietrobono. Si rimanda al riguardo alla nota di presentazione dell'edizione (App. I, n. 8).

¹⁰⁵ Sulla prassi adottata in area emiliana per determinare l'orientamento dei terreni si veda B. ANDREOLLI, *Misurare la terra* cit., p. 177.

miglia ferrarese¹⁰⁶, poteva essere rimasto legato a quei terreni, in conseguenza di precedenti concessioni. Ma una seconda spiegazione può essere avanzata: i Mainardi, come molte altre importanti famiglie di Ferrara, erano enfiteuti dell'abbazia di Pomposa, forse riconoscibili tra quegli stessi «enphyteoticarios abbatis» citati nel testo. Il monastero aveva tutto l'interesse a conservare tra le sue carte la registrazione di questa partizione, magari unitamente ad altri documenti stesi nell'occasione e poi perduti¹⁰⁷.

Sull'esito della nostra controversia, l'ipotesi più plausibile rimane dunque l'accordo raggiunto dalle parti, grazie alla mediazione degli arbitri, con la divisione dei rispettivi possessi nei fondi contesi. La documentazione superstite successiva al 1156 permette solo in parte di trovare traccia dei beni assegnati ai contendenti: se il toponimo *Rustizana* non sembra più ritornare nelle carte di Pomposa né in quelle vescovili, siamo invece in grado di documentare la concessione fatta dal monastero per terreni a Ruina nel 1167¹⁰⁸.

11. La memoria e le *allegationes* di parte pomposiana.

E finalmente veniamo alla scrittura dalla quale si è partiti nella ricostruzione del dossier. Il testo si presenta come una memoria, scritta o perlomeno suggerita dai consulenti di parte, redatta per iniziativa del monastero pomposiano al fine di precisare la propria posizione legale e strutturare le argomentazioni da mettere in campo. Come anticipato, la struttura del testo è articolata in tre sezioni: al breve antefatto iniziale, segue l'e-

¹⁰⁶ I membri di questa famiglia compaiono nella documentazione ferrarese tra XI e XIII secolo, in qualità di testimoni, vassalli vescovili e titolari delle magistrature cittadine: A. CASTAGNETTI, *Società e politica* cit., pp. 158-161.

¹⁰⁷ A supporto di questa spiegazione si può portare un altro testo del 1153 conservato nell'archivio pomposiano, in cui il monaco Enrico registra l'avvenuto pagamento del censi dovuti al monastero (AAM, Carte di Pomposa, fasc. XV, 333, 1153). Tra i nomi elencati, molti dei quali esponenti di spicco della società ferrarese, troviamo infatti un membro di questa famiglia, «Mainardo de Marchione».

¹⁰⁸ Cfr. App. II, n. 35.

sposizione delle argomentazioni, enunciate attraverso il ricorso alla terza persona; a questo punto, prendono direttamente la parola i *sapientes* cui si immagina l'abate avesse richiesto *consilium*: la terza parte con le *allegationes* si apre, infatti, con le parole «Qua concessione dicimus», e il cambio di registro, sottolineato dalla prima persona plurale, permette quasi di sentire la voce di quegli esperti di diritto, le cui parole Pietrobono fu chiamato a mettere in forma scritta. La nutrita serie di allegazioni dispiegate si chiude con le parole «Hee sunt allegationes iudicum abbatis», in cui sembra quasi di cogliere l'intervento conclusivo del notaio, a suggellare la trama di citazioni fornite al cliente dagli anonimi giuristi. Non sappiamo se la pergamena pervenuta sia la redazione presentata da Pomposa agli arbitri, se sia la scrittura in cui Pietrobono ha ricomposto in un quadro organico la posizione per chiarire la linea da seguire per preparare il contraddittorio, o se si tratti invece di un testo compilato a vertenza conclusa per conservarne memoria nell'archivio monastico¹⁰⁹.

Frank Theisen ha definito questo pezzo «Gutachten», interpretandolo come il *consilium* richiesto dall'abate ai propri consulenti¹¹⁰: le argomentazioni così dispiegate avrebbero dimostrato tutta la loro efficacia nell'orientare la causa verso l'esito desiderato. La struttura della compilazione sembra quasi suggerire, tra le righe, il concreto svolgersi del dibattimento. Agli argomenti presentati dal vescovo e conosciuti attraverso l'avvenuta esposizione delle *rationes* agli arbitri, i consulenti pomposiani suggeriscono diverse possibili repliche; e in locuzioni come «dupliciter responderi potest» sembra davvero di cogliere la linea impostata nella preparazione del contraddittorio.

L'impianto giuridico romanistico su cui è costruito il testo si evince in primo luogo dalla terminologia: si noti al riguardo la ricorrenza quasi ossessiva del termine *possessio*, giustificata dalla rivendicazione di un dominio utile sui beni contesi. La sezione contenente le allegazioni si snoda

¹⁰⁹ I molti riferimenti testuali alle leggi del *Corpus iuris* rendono questa scrittura quasi una sorta di 'trattato giuridico' da custodire nell'archivio, cui appoggiarsi nell'affrontare altre future controversie.

¹¹⁰ F. THEISEN, *Studien* cit., p. 125.

attraverso 36 citazioni dal *Corpus iuris civilis*: 11 dal *Codex*, 24 dal *Digestum* – non dall'*Infortiatum* però¹¹¹ –, una sola dalle *Institutiones*.

Il Digesto viene abbreviato con la lettera D maiuscola tagliata da un tratto trasversale, e non con 'ff' come nella prassi diffusa dalla scuola bolognese¹¹². Il modo di citare le leggi non è inoltre del tutto assimilabile a quello bolognese, che riporta normalmente titolo e incipit; nella scrittura pomposiana la citazione si riduce al solo incipit della legge¹¹³. Le modalità di citazione rimangono un problema da risolvere¹¹⁴, insieme a quello dell'identificazione dei giuristi autori di quelle *allegationes* e del loro ambiente culturale di provenienza. Si tratta certo di *iurisperiti* assai abili nel padroneggiare le fonti romanistiche, capaci di servirsi delle citazioni testuali come strumenti potenti ed efficaci ad orientare la vertenza nella direzione voluta. Di sicuro l'intervento del notaio Pietrobono si limita alla redazione materiale dello scritto, o eventualmente alla copia di un testo comunque pensato ed orchestrato da altri; le molte tracce di correzioni ed aggiunte interlineari non escludono possa trattarsi di una copia. Nel caso dei *consilia sapientium*¹¹⁵ – genere al quale la nostra memoria in sostanza è riportabile, sebbene non risulti richiesto dai giudici, e per questo sarebbe più corretto definirlo *consilium pro parte*¹¹⁶ – accadeva talora che il testo venisse dettato al notaio dallo stesso giurista.

¹¹¹ Per l'assenza di riferimenti dai libri corrispondenti al *Digestum Infortiatum*, non è da escludere l'ipotesi che non servisse a sostegno delle argomentazioni qui raccolte.

¹¹² Sulle abbreviazioni dei codici giuridici si rimanda a G. CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, rist. a cura di G. Guerrini Ferri, Bologna 1997, p. 403 [463].

¹¹³ Si veda al riguardo F. THEISEN, *Studien* cit., p. 128; ID., *Il diritto* cit., p. 18; N. SARTI, *Un instrumentum* cit., p. 135.

¹¹⁴ Una spiegazione al riguardo non viene suggerita nemmeno da F. THEISEN, *Studien* cit., pp. 124-129.

¹¹⁵ G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, I (Secoli XII-XIII), Milano 1958; C. WICKHAM, *Legge* cit., pp. 83 e 88.

¹¹⁶ Dei *consilia pro parte* ha parlato Mario Ascheri nel suo intervento al X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XIV)*, Bologna, 12-15 settembre 2001, i cui atti sono in corso di pubblicazione.

A chi poteva dunque rivolgersi l'abate? Ferrara è priva a quest'epoca di uno studio per l'insegnamento del diritto e la documentazione proveniente dal suo territorio non sembra rivelare un impiego significativo delle fonti giustinianee. I passati e continui contatti di Pomposa con giuristi bolognesi, documentati dalle carte d'archivio¹¹⁷, suggerirebbero forse di guardare in questa direzione, ma come s'è visto il modo di citare le leggi sembrerebbe escludere questa possibilità. Si potrebbe pensare a Ravenna, città dalla quale spesso provenivano i legali pomposiani, come è testimoniato, oltre che dalle carte pervenute, da un interessante documento di un secolo prima, con cui Giovanni *index* e Pietro *scholasticus* garantiscono la propria consulenza al monastero¹¹⁸. Ma si potrebbe pensare parimenti ad una di quelle scuole 'minori' che affiancavano Bologna nel panorama dell'insegnamento giuridico nella seconda metà del secolo XII: Piacenza, Mantova o piuttosto la più vicina Modena¹¹⁹.

I consulenti di Pomposa concentrano tutta la loro strategia, argomentata in diritto attraverso le *allegationes*, nella dimostrazione del possesso esercitato sui fondi di Ruina e *Rustizana*, con tutta la forza derivatagli dall'effettività del diritto fatto valere. In virtù della concessione del fondo di Ruina, ottenuto attraverso la donazione dell'arcivescovo Gebeardo delle pertinenze di Santa Maria di Xenodochio, Pomposa esercita sul fondo uno *ius in re* e le compete quindi l'*interdictum utile*, «*nisam auctoritatem multarum legum*» che prontamente cominciano a venire illustrate. I giuristi affermano che a Pomposa compete anche l'*interdictum Uti possidetis*, rivendicando in questo modo il possesso continuativo del bene. Il fondo di Ruina era di pertinenza del monastero pomposiano, si legge nella seconda *ratio*, da ormai 120 anni, prima, durante e dopo l'inondazione: l'en-

¹¹⁷ Ai legami del monastero con giuristi bolognesi Amedeo Benati ha dedicato un breve intervento, *Pomposa e i primordi dello Studio bolognese. Contributi e indicazioni*, in «Analecta Pomposiana», I (1965), pp. 107-128; si vedano al riguardo anche G. NICOLAJ, *Cultura e prassi* cit., p. 68 e E. SPAGNESI, *Wernerius bononiensis index. La figura storica d'Irnerio*, Firenze 1970, pp. 30-34.

¹¹⁸ Documento del 1051 aprile 19 (AAM, Carte di Pomposa, fasc. VI, n. 94, a. 1051).

¹¹⁹ Sul circuito di scuole minori, si rimanda a E. CORTESE, *Alle origini della scuola di Bologna*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 4 (1993), pp. 7-49 (in part. pp. 48-49); ID., *Il diritto* cit., II, pp. 103-143.

fasi data all'esondazione del Po, evento naturale all'origine della controversia, sembra voler sottolineare il fatto che i diritti di Pomposa su quel fondo erano talmente saldi che nemmeno la potenza della piena avrebbe potuto minarne i presupposti. Ma l'*interdictum Uti possidetis* permetteva al monastero di difendersi anche da eventuali usurpazioni; a ciò si aggiunga che un'arma generalmente usata in caso di spossessamento con uso della forza, la costituzione *Si quis in tantam* (C. 8.4.7), viene dispiegata anche nel nostro caso dai giuristi.

Alle pretese di Pomposa, fondate sulla donazione arcivescovile e sulla dimostrazione dell'effettivo godimento del fondo, concesso più volte in enfiteusi, il vescovo Grifo potrebbe aver risposto rivendicando diritti sul fondo di Ruina e presentando agli arbitri un privilegio di Vittore II del 1055, nel quale il vescovo Rolando otteneva la conferma, tra le pertinenze della chiesa ferrarese, della metà del *castrum Rupine*¹²⁰. È un'ipotesi. Le pretese ferraresi potrebbero poi esser state sostenute attraverso il ricorso a documentazione che provasse l'avvenuta concessione a livello o in enfiteusi di quei terreni. Di certo, agli argomenti del vescovo¹²¹ – «quod dicitur episcopum concessisse in fundo Ruvine et Rustizane novis emphyteoticariis desendentibus a superioribus» – i consulenti dell'abate hanno pronte le loro obiezioni. Pomposa controbatte al vescovo affermando che gli enfiteuti della chiesa ferrarese «possederunt nisi in Rustizana, ut legitur in instrumentis ipsorum» – i documenti forse presentati dal vescovo¹²² – ma che nessun diritto potevano accampare sul fondo di Ruina.

Si è qui già formulata l'ipotesi di una divisione dei terreni tra i contendenti come possibile esito della controversia, ovvero di una mediazione

¹²⁰ O. VEHSE, *Le origini* cit., pp. 60-61; A. CASTAGNETTI, *Società e politica* cit., p. 43. Ma su questo, già F. THEISEN, *Studien* cit., p. 128.

¹²¹ Una possibile risposta del vescovo alle argomentazioni dell'abate può forse intravedersi leggendo le obiezioni mosse a Pomposa da San Cipriano in riferimento alle analoghe rivendicazioni messe in campo in occasione di quella vertenza (P. SAMBIN, *Nuovi documenti* cit., pp. 50-55, n. 38). Si rimanda al riguardo alla nota 82.

¹²² Una carta del 1082 documenta possedimenti dell'episcopio ferrarese nei pressi di Canaro, località – si è visto – contigua al fondo di *Rustizana* (L.A. MURATORI, *Delle antichità* cit., pp. 49-50). Ben attestata è inoltre la presenza nella zona di pertinenze del capitolo della cattedrale; si veda al riguardo F. BOCCHI, *Istituzioni* cit., p. 83.

tra le rispettive rivendicazioni, poggiate – si presume – in entrambi i casi su fondate prove documentarie. La giustezza delle argomentazioni può essere quindi stata all'origine del lodo arbitrale che riportò i possessi di vescovo ed abate, e dei rispettivi enfiteuti, entro nuovi confini. Il contenzioso, risolto attraverso il ricorso all'arbitrato, si è dunque giocato sulla difesa del possesso, elevato a vero e proprio *ius in re* esercitato sui beni contesi¹²³.

La memoria dei periti di parte pomposiana si inserisce a buon titolo nel manipolo di testimonianze processuali, risalenti alla prima metà del XII secolo¹²⁴, che documentano la graduale penetrazione del diritto romano nella procedura giudiziaria. I primi germi del ritorno alle fonti giustiniane erano emersi, come è ben noto, nella documentazione della seconda metà dell'XI secolo, con le prime citazioni dirette dal Codice, nel placito di Roma del 1060¹²⁵, e dal Digesto, a Marturi nel 1076¹²⁶. Solo con l'inizio del XII secolo prende forma nelle carte superstiti una «tecnica argomentativa nuova»¹²⁷, fondata sempre più consapevolmente su agganci testuali e rinnovate interpretazioni delle fonti romane. Il primo documento individuato da Padoa Schioppa è una memoria romana del 1107¹²⁸, redatta a dibattimento concluso per fissare le argomentazioni di parte; seguono una nota legale del 1108 proveniente da Teramo¹²⁹, un *libellus* aretino databile attorno al 1123¹³⁰ e allegazioni sempre di parte aretina (1125)¹³¹, con citazioni da Codice e Digesto, prodotte nella causa sui confini delle diocesi di Siena ed Arezzo. Tra le righe delle argomentazioni registrate si

¹²³ Cfr. F. THEISEN, *Studien* cit., p. 151.

¹²⁴ Fondamentale rimane lo studio di A. PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo* cit. Si rimanda anche a N. SARTI, *Un instrumentum* cit., pp. 131-32.

¹²⁵ A. PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo* cit., pp. 269-270.

¹²⁶ *Ibid.*, pp. 270-273.

¹²⁷ *Ibid.*, p. 277.

¹²⁸ *Ibid.*, pp. 276-278.

¹²⁹ *Ibid.*, pp. 278-279n.

¹³⁰ C. WICKHAM, *Legge* cit., pp. 261-262; G. NICOLAJ, *Cultura e prassi* cit., p. 91; A. PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo* cit., p. 284n.

¹³¹ C. WICKHAM, *Legge* cit., pp. 261-262; G. NICOLAJ, *Cultura e prassi* cit., pp. 91-92.

afferrano sapienti riferimenti al *Corpus iuris*, come avverrà compiutamente nelle allegazioni milanesi del 1144¹³². Le testimonianze aumentano negli anni centrali del secolo: un nutrito dossier di documenti prodotti nella controversia tra canonici e vescovo veronesi per diritti su Cerea (1146-47)¹³³, conserva due *consilia* di giuristi milanesi e bresciani nonché una memoria argomentata in diritto, cui molto si avvicina la carta pomposiana. Al 1152-1154 viene datata da Nicoletta Sarti l'*allegatio* stesa da anonimi consulenti per il vescovo di Ferrara Grifo, in occasione della vertenza con Ravenna per la *massa Firminiana*¹³⁴. Nel 1155, a Pisa, nella causa tra il monastero di San Rossore e i canonici della cattedrale viene steso il lungo *memorandum* argomentato sapientemente in forma di contraddittorio – al punto da essere parso agli studiosi prodotto di scuola – sulla base di 72 citazioni da *Codex* e *Digestum*, oltre alla dozzina di citazioni dal *Decretum*¹³⁵. Allo stesso anno Frank Theisen ha datato un'allegazione nonantolana, relativa ad una vertenza con San Cesario in Vilzacara¹³⁶, in cui traspare l'ormai sicura padronanza degli strumenti del diritto romano.

Queste scritture, redatte in taluni casi prima della seduta processuale in funzione della preparazione del dibattimento, oppure stese a vertenza conclusa per tenere memoria dello snodarsi del contraddittorio, si sono conservate in via del tutto occasionale. La natura preparatoria e la limitata utilità pratica ne hanno spesso determinato la dispersione, tanto più in

¹³² I monaci di Sant'Ambrogio fondano la propria difesa su 31 riferimenti al testo giustiniano, citati secondo il modello bolognese del titolo e della legge, cui ribatte l'*allegatio* dei canonici, informata anch'essa ai principi del diritto romano, pur nel silenzio di richiami testuali; cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti* cit., pp. 545-547.

¹³³ ID., *Il ruolo* cit., 278-282; alcuni atti processuali di questo dossier sono ora editi in *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona, I (1101-1151)*, a cura di E. LANZA, Roma 1998.

¹³⁴ N. SARTI, *Un instrumentum* cit.

¹³⁵ La scrittura è edita in P. CLASSEN, *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, Stuttgart 1983, pp. 103-125; cfr. C. WICKHAM, *Legge* cit., pp. 245-246.

¹³⁶ F. THEISEN, *Il diritto romano nell'applicazione del monastero di Nonantola. Osservazioni sulla base di alcune controversie giudiziarie del XII e dell'inizio del XIII sec.*, in «Benedictina», 50 (2003), fasc. 1, pp. 11-34 (in part. pp. 13-26). Per un'edizione del documento, si veda C. A. NATALI, *Ricerche su Placido di Nonantola*, Nonantola 1998, pp. 122-130, n. 6.

presenza delle *notitiae indicati* custodite con cura nell'archivio. L'eccezionalità nella documentazione superstite di queste memorie legali, non certo anomale nella prassi giudiziaria della prima metà del XII secolo, è resa ancor più significativa dal raffronto con le sentenze pervenute, non ancora argomentate in diritto¹³⁷. Le scritture processuali cui è avvicicabile la memoria dell'archivio di Pomposa rappresentano così un punto di osservazione privilegiato per la conoscenza dell'applicazione pratica del diritto nel rapporto con la rinnovata scienza giuridica.

¹³⁷ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo* cit., p. 285, e N. SARTI, *Un instrumentum* cit., p. 133.

APPENDICE I

Il dossier

I documenti sono ordinati seguendo la ricostruzione proposta del dossier, specchio delle diverse fasi processuali in cui si è articolata la controversia.

Sigle

AAM = Archivio Abbaziale di Montecassino
 ASDFe = Archivio Storico Diocesano di Ferrara
 ASMi = Archivio di Stato di Milano
 ASMo = Archivio di Stato di Modena
 BCAFe = Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara

Abbreviazioni (usate nelle note di presentazione dei documenti)

Arcari = G. Arcari, *Index novissimus*, ms. (XVIII sec.), 2 voll., ASDFe, Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Benedetto, sez. 9, nn. 5-6.

Bacchini = B. Bacchini, *Chartae archivi Pomposiani*, ms. (XVIII sec.), ASDFe, Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Benedetto, sez. 9, n. 2.

Federici = P. Federici, *Codex diplomaticus Pomposianus*, ms. (XVIII sec.), 7 voll., AAM, Carte di Pomposa.

Samaritani = A. Samaritani, *Regesta Pomposiae. I (aa. 874-1200)*, Rovigo 1963.

Scalabrini = G.A. Scalabrini, *Monumenta Pomposiae*, ms. (XVIII sec.), BCAFe, Cl. I 454.

Sui criteri di edizione

I criteri di edizione dei documenti dell'Appendice I si uniformano alle norme enunciate da Pratesi (*Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 17, 1957, pp. 312-333) e alle indicazioni raccolte nel *Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 91 (1984), pp. 491-503.

Alcune deroghe a questi criteri sono state decise per l'edizione delle copie. Il notaio esemplatore incastona sempre il documento copiato tra un protocollo di apertura, contenente invocazione, datazione cronica e datazione topica, e una *completio* autenticatoria. Questa cornice apre e chiude, nell'edizione proposta ai nn. 1-2-3, il documento copiato e si è segnalato il passaggio con uno spazio bianco di separazione.

La natura di scrittura semplice dell'edizione n. 8 e la particolare composizione del testo in due blocchi di scrittura redatti da due diverse mani ha suggerito di separare con uno spazio bianco le due partizioni del testo.

1

1116 febbraio, nella casa di Pietro Torelli

Pietro Torelli investe per quattro anni Bona, vedova di Pietro di Goffredo, per lei e per i suoi figli Pietro e Azzo, di un sesto della peschiera di Ruina, ottenendo che Bona per *perpetualem transacionem* gli rimetta il debito da lui contratto con il defunto Pietro di Goffredo.

Copia del sec. XVIII, Federici, II, pp. 220-222 [C], da copia autentica (perduta) del 1156 gennaio 27 [B].

Regesti: Bacchini, c. 38 v ; Arcari, II, c. 154 r ; Samaritani, p. 156, n. 442.

Cfr. T. Lazzari, *I «de Ermengarda»* cit., p. 632; Id., *Vassalli matildici* cit., p. 246; F. Theisen, *Studien* cit., p. 126.

La pergamena portava la segnatura F. III. 22: cfr. Bacchini, c. 38 v .

In Christi nomine. Anni ab incarnatione eius millesimo CLVI^a, tempore Adriani pape et Federici imperatoris, die V exeunte mensis ianuarii^b, indictione IIII.

+ In nomine Domini. Breve recordationis qualiter Petrus Taurellus investivit Bonam^c, uxorem quondam Petri de Goffredo, pro se et pro Petro et Azone filiis suis et pro eorum heredibus de duabus silicet partibus de tercia parte de cocollaria de Ruvina usque ad completos annos quattuor, quantas silicet pertinet de ipsa cocollaria prefato Petro Taurello de iure Ponposia^d et de iure Fulconis marchionis, ad abendum, tenendum, piscandum, laborandum, donec intra predictum terminum in ipso calcio ipsa cocollaria manserit vel si in alio calcio mutabitur. Et predicta Bona pro eo fecit fine et perpetualem transacionem pro se et eius filiis et eorum heredibus Petro Taurello suisque heredibus in perpetuum de omni debito, quod Petrus creditit prefato Petro Taurello [...] Petrus del Goffredo vel uxor eius aut filii eorum adversum eum petere [...] sub pena

ducendarum librarum denariorum Veneticorum; post complet[os annos] quattuor predicta cocollaria in Petro Taurello vel suis heredibus [...] solute cum omni melioracione revertaur. Actum in millesimo centesimo sextodecimo, mensis februarii, indictione nona, in mansione Petri Taurelli, in presencia testium quorum nomina sunt hec: Petrus de Bonizo, Rodulfus Preite, Petrus Contrarius, Lambertus a Bononia, Homodeus diaconus, Petrus clericus, Widasporta.

Et ego Rodulfus notarius presens rogatus scripsi.

Et ego Petrus Bonus^f Dei nutu Pomposianus notarius de vico Baurie, ita ut vidi in autentico instrumento ita scripsi.

a. *L. corr. su X* b. *n. corr. su h* c. *C Boniam* d. *C Ponsia* e. *Lacuna di C, qui e nei casi seguenti.* f. *C Petrus Bonus Bononie*

2

1116 aprile 16, nella casa di Pietro de Remengarda

Azzo giudice rinunzia in favore di Pietro *de Remengarda* a ogni pretesa sulla terza parte dell'acqua nel fondo di Ruina, di cui v'era lite fra loro, e in particolare alla quota che lo stesso Pietro tiene dal monastero di Pomposa e che aveva ceduto ad Azzo in feudo *ad usum regni*.

Copia autentica del 1156 aprile 27, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XI, n. 229, a. 1116 [B]. Sul *verso*, di mano del notaio Pietrobono, autore della copia, «CART(ula) S[a]li(n)guerre de Ruvina»; segnatura Bacchini: «F. III. 23 | Anno 1116»; altra segnatura: «450».

Copia del sec. XVIII, Federici, II, pp. 223-225 [C].

Regesti: Bacchini, c. 38^v (1155); Arcari, II, c. 154^{r-v}; Samaritani, p. 156, n. 443.

Cfr. A. Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 140; T. Lazzari, I «*de Ermengarda*» cit., pp. 632-633; Id., *Vassalli matildici* cit., p. 246.

La pergamena presenta qualche macchia sparsa nella parte destra. Lungo il margine inferiore sono visibili una serie di fori e un residuo di corda, a segnalare che la pergamena era probabilmente cucita ad almeno un'altra pergamena.

La copia esemplata dal notaio ferrarese Pietrobono da Baura presenta pochi interventi di correzione e aggiunte inerlineari; alle righe sesta e nona si segnala, però, la ricorrenza di un gruppo di lettere di cui non è chiaro lo scioglimento, così composto: *u* angolare, *b* con l'asta tagliata dal segno abbreviativo, *c* e *m* accompagnato dal segno abbreviativo per *-us*. Si può ipotizzare un errore nella copia del documento oppure la mancata comprensione di una parola abbreviata forse in modo inconsueto o comunque non intelligibile al notaio. Il gruppo di lettere accompagna in entrambi i casi il nome del giudice Azzo; ciò porta a supporre che potesse trattarsi del titolo del giudice, forse *v(ir) cl(arissi)m(us)* compendiato in una delle forme consuete alla documentazione di area ravennate, rese con abbreviazione stilizzata di lontana ascendenza tardoantica. Su questo compendio caratteristico della corsiva nuova ravennate, si rimanda ai molti esempi in *Chartae Latinae Antiquiores*, LIV (Italy XXVI), Ravenna I, a cura di F. Santoni e G. Rabotti, Dietikon-Zürich 2000. Molte le occorrenze del compendio, ormai irrigidito, nelle carte ferraresi di tutto l'XI secolo; per un esempio, si veda un documento del 1018 (A-AM, Carte di Pomposa, fasc. III, n. 50, a. 1018).

+ In Christi nomine. Anni ab incarnatione eiusdem millesimo CLVI, tempore AdRiani pape | et Federici imperatoris, die quarto exeunte mensis aprelis, indic(tione) III^{ta}, in ecclesia | sancte Agnetis, F(e)rr(arie)^a.

In nomine sancte Trinitatis. Anno Domini millesimo centesimo | sedodecimo, die sestodecimo mensis aprelis, indic(tione) nona, in mansione domini Pe|tri de Remengarda. Ad memoriam future posteritatis descriptissimus qualiter | Azo vir clarissimus^b iudex fec(it) finem et transactionem in manu Petri nobilissimi de | Remengarda scilicet de tercia parte aque positam in fundo Rupine, de qua | intencio inter eos erant, videlicet de illa sesta parte aque quam tenet prefatus | dominus Petrus a iure Pomposie in eadem Rupina. Predictus namque vir clarissimus | Azo iudex de ipsa tercia parte aque de illa sesta parte, ut diximus, finem | fec(it) et promisit per se suosque filios et heredes inde esse tacituros; alioquin promisit | per se suosque filios et heredes adversus eundem Petrum de Remengarda suosque | filios et heredes nomine pene quinquaginta librarum denariorum Veneticorum | et fine in sua firmitate durante. Qua predicta tercia parte | aque ipse dominus Petrus per feudum ad husum regni dedit | antedicto Azoni iudici.

Hoc totum factum est in presencia testium, scilicet: Signorellus de | Cresencio, Petrus de Vitale, Aribertus eius gener, Iohannes de Albina, | Guido de la Boaria, Petrus de Bonizo, Gerardi^c Dente.

Et EGO DOMINICUS notarius^d presens, videns, audiens et a prenomi | nato domino Azone rogato pro futura descripsi memoria.

+ EGO PETRUS Bonus Dei nutu Pomposianus not(arius) ita ut vidi | in autentico instrumento^e nec^f plus nec minus addens scripsi, complevi et dedi

a. B Ff(e)rr(arie) b. Cfr. nota introduttiva, qui e nel caso seguente. c. -e- corr. su altra lettera. d. notarius scritto per esteso con segno abbr. non pertinente sopra t e. instrumento nell'interlineo sup. con segno di inserzione. f. -e- corr. su altra lettera e -c nell'interlineo sup.

3

1103 gennaio 25, Galliera

Giovanni del prete Martino e Bonfiglio *del Vivizo*, per una metà, e Urso *de Poliana*, per l'altra metà, chiedono in enfiteusi al monaco pomposiano Teuzone e a Leo *Golia* parte della peschiera della Cervara, al censo annuo di otto anguille.

Copia autentica del 1156 luglio 20, AAM, Carte di Pomposa, fasc. X, n. 197, a. 1103 [B]. Sul *verso*, di mano del notaio Pietrobono, autore della copia, «Exe(m)plu(m) car(tule) Ursonis de Puliana de cocolaria de Cervaria»; segnatura Bacchini: «A. I. 24 | Exemplum scriptum | anno 1156 chartae | anni 1103»; altra segnatura: «549».

Copia del sec. XVIII, Federici, II, pp. 26-33 [C].

Regesti: Bacchini, c. 33r; Arcari, I, c. 9r; Samaritani, p. 146, nr. 387.

La pergamena presenta due piccole lacerazioni nel margine superiore, che non compromettono la scrittura, e macchie sparse di umidità, concentrate soprattutto lungo il margine sinistro.

In fondo al documento, una mano coeva alla copia aggiunge:

«D(e) Ioh(ann)e p(res)b(ite)ri Martini, Dachia uxor Spe | cecruci(s) <c- corr. su altra lettera>, Alivolia d(e) Galeria. D(e) isto Urso nat(us) e(st) Wido Ursi, d(e) Wi | done nata e(st) nur(us) <segue Wi cassato> Enrici d(e) Frata <tra Fra- e -ta tre lettere cassate> d(e) Bononia».

Molte le correzioni, le incertezze e i ripensamenti nella redazione della copia, che sono probabilmente da ascrivere a difficoltà dell'esemplatore nella lettura del documento originale. Si segnala, in particolare, il gruppo -ss- costantemente reso con -rs- in parole

come *poss(idendum)*, *press(enti)* e *poss(idet)*, giustificabile con l'errata interpretazione della prima *s*, che nella documentazione di area bolognese si riduceva al punto da sembrare quasi una *i*. Ad analoghe difficoltà di lettura si deve la resa del compendio per *suprascriptus*, fortemente stilizzato nei documenti bolognesi, trascritto da Pietrobono con le lettere *rtus*.

Gli elementi della formula di datazione del documento copiato non sono concordi; rispetto al millesimo, la cronologia imperiale risulta in eccesso di una unità e l'indizione in difetto di una unità.

+ In Christi nomine. Anni ab incarnatione eiusdem millesimo CLVI, tempore ADRIANI pape et FREDERICI | imperatoris, die XII exeunte mensis iulii, indic(tione) III^{ta}, in ecclesia^a sancte Agnetis, F(e)rr(arie).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Annis ab incarnationi domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo tercio, | regnante donno Enrico rege filius quondam Enrici imperatoris anno viesimo^b, die sep|timo exeunte mense genuario, indicione decima. Petimus a tibi donno Teuzo monagus de sancta | Maria de Pomposa^c et Leo Golia de hoc quod sibi pertinet, uti nobis Iohannes de presbiter Mar(tino) et Bonus | fillo del Vivizo in medietate et Urso de Poliana in alia medietatem, per quemlibet scriptum | seu in filiis et heredibus nostrorum, quia meruimus, infiteosin iure nomine a pr(e)s(enti) die nobis concedere dignetis | ren iuris vestre proprietatis, idest de cogolaro da la Cervara de hoc quod nobis pertinet, cum | intro^d et exito suo usque in via publica vel cum omnia super se et infra se abentem in integrum. Finis^e | eius ubi ipsa res esse videtur: ab uno latere poss(idet) Bonfillo cum suis co(nsor)tis, alio vero latere sosa^f del | Zedule, ab uno capite u(sque) ad medio Laino, alio vero capite^g dal Cuvilolo^h infra valle | pert(ice) decem et siquis aliis adfines suntⁱ. A p(re)ss(enti) die nobis concedere^j iubeatis ut disimus in integrum^k, | ad abendum, tenendum et poss(idendum) et quidquid vobis suprascriptis petitoris utilitas est exinde facien|dum, excepto heredes comes Alberti et illorum servi, ad salva^l iusticia donica persol|vendum, et post completas hereditas nostras qui supra petitoris octo solidos denariorum Veronensium dandum, | alium instrumentum^m infiteosinⁿ da dominacio(n)i in hoc ordine^o renoventur. Ita tamen ut exinde infe|ri debeamus nos suprascriptis petitoris et heredibus nostris ad dominacioni singulis quibusque

annis pen|sioni nomine anguille octo, ita ut dictum est pensio persolvatur. Et promittimus nos suprascripti do|minacioni vel successoribus nostris predictas res qualiter supra legitur a vobis suprascriptis petitoribus a vestris | heredibus omni tempore ab omni homine defensare et autorizare. Si qua vero pars | qui contra hoc instrumentum infiteosin ire tentaverit^p et non conservaverit in hoc quod supra legitur, | alioquin det^q pars partis qui minime fecerit siad^f composituri nomine pene in arien|tum denariorum Veronensium solidos^s quinquainta, et post pena soluta hoc instrumentum | quod s(upra) l(egitur) omni tempore in suo manead robore. Actum in burgo Galleria, indicione suprascripta.

Signum manibus suprascriptis dominacioni qui hoc instrumentum quod s(upra) l(egitur) fieri et rogavi.

Ego Iohannes Bono de Aldeberto^t hoc instrumentum laudo et affirmo.

Signum manuum Petrus de Surisano qui fuit investitore et Petrus qui vocatur Petrino et | Martino da Fofcalla^u et Sabatino et Iohannes Biaqua et Pagano Bativerto et Belencherio | fabro rogati sunt testes.

Tabellius Albertus qui hoc instrumentum infiteosin rogatu a suprascriptis dominacioni scripsi atque fir|mavi.

+ EGO PETRUS Bonus Dei nutu tabellius de vico Baurie et notarius sancte Pomposiane ecclesie, | ita ut vidi in autentico instrumento nec plus nec minus addens ita scripsi, complevi et | dedi, in die et indic(tione) predicta.

a. B ecclesia b. *Segue no *** Enri cassato.* c. B Pompopsa d. *Così B.* e. -
nis nell'interlineo sup. f. *Così B, probabilmente per fosa* g. B capi senza segno abbr. h. *Così B con i soprascritta a -v-; non si esclude anche una lettura Cuv(r)ilolo* i. B adfines(unt) j. B
concere k. i- corr. da t anticipata per errore. l. B salv m. -u(m) corr. su o n. *Sopra -*
te- segno abbr. superfluo. o. B ordne p. *Prima -e- corr. da a* q. B de r. *Così B, proba-*
bilmente per fiad s. -l- tagliata da segno abbr. superfluo. t. B Albdeberto con prima b espunta.
u. *Così B.*

1084 luglio 9, Sant'Adalberto in Pereo

Atto, abate di Sant'Adalberto in Pereo, cede *per transactionem* a Girolamo, abate di Pomposa, la corte detta *Sezata*, e gli dà completa *securitatem* del porto di Volano e di tutti i beni che Pomposa detiene in *Gaullanova*, *Porciano*, *Constavicino*, *Valturaria* maggiore e minore, con l'eccezione di quelli indicati nel *precepto* di S. Adalberto, per i quali riceverà da Girolamo cinque mansi nella pieve di S. Giovanni in Libba e altrettanti nella pieve di S. Donato, in territorio di Ferrara.

Copia del sec. XVIII, Federici, I, pp. 1016-1024 [C], da copia autentica (deperdita) del 1156 luglio 30 [B]. B era così autenticato: «+ Ego Petrus Bonus Dei nutu tabellius de vico Baurie et notarius sancte Pomposiane ecclesie ita ut vidi in autentico instrumento nec plus nec minus addens ita scripsi complevi et absolvi».

Regesti: Bacchini, c. 27r; Arcari, I, c. 61r-r; Samaritani, pp. 133-134, n. 319.

Benedetto Bacchini, che per primo regista il documento, annota consecutivamente, all'interno dello stesso regesto, il contenuto di questa carta e quello della carta qui edita al n. 5, segnalando che entrambi i documenti erano stati esemplati dal notaio Pietrobono su ordine dell'abate di Pomposa, in occasione della controversia con il vescovo Grifo. Le due copie vengono registrate da Bacchini sotto l'unica segnatura «Q. I. 11»: ciò porta a supporre che fossero copiate su un unico foglio di pergamena. Placido Federici, nel trascrivere questi documenti nel *Codex diplomaticus*, ha collocato ognuna delle due copie in corrispondenza dell'anno del documento copiato, segnalando il legame originario in una nota a margine. L'analisi del regesto Bacchini e la ricomposizione delle due copie trascritte da Federici permettono di fare una congettura sulla struttura e l'ordine delle copie: alla prima di esse (1084 luglio 9), incastonata tra un protocollo e l'autentica di Pietrobono, segue la seconda copia (1118 agosto 19, qui al n. 5), chiusa da una seconda sottoscrizione di autentica dello stesso notaio. Questa seconda copia è a sua volta seguita da una *narratio* giustificativa dell'occasione di copia, in cui si racconta della vertenza del 1156 di Pomposa col vescovo Grifo e dell'episodio contestuale della lite con Sant'Adalberto, cui si riferiscono le «cartas autenticas» del 1084 e del 1118. Lo si deduce dalla trascrizione di Federici, che non separa questo terzo testo del 1156 (qui edito al n. 6) dalla copia immediatamente precedente del 1118, cui era – si presume – accomunato dall'unicità del supporto.

In nomine Domini. Anno ab incarnatione Domini millesimo octoagesimo quarto, anno primo^a, die nono mensis iulii, indictione septima, monasterio Sancti Adelberti. Cessionum et transactionum [...] causarum et licium sunt decisiones quas tunc necesse est scribi quando eas instrumentis placuerit recipi. Et ideo ego quidem in Dei nomine Atto umilis abbas predicto monasterii Sancti Adelberti, una cum consensu monachorum iamdicti monasterii, vobis presentibus in Christi nomine Geronimo venerabili abbati monasterii Sancte Marie in Pomposea eiusque venerando collegio monachorum presenti et futuro, in perpetuum cedo et perpetuam cessionem et securitatem et transaccionem emitto, idest curtem unam que vocatur Sezata cum suis apendicibus et cum omnibus intra se et supra se pertinentibus. Et insuper securitatem vobis facio de porto qui vocatur Volana et de omnibus rebus quas vos habetis et detinetis vel vobis pertinent, una cum [...] Gaullanova ac in Porciano atque in Constavicino et in Valturaria maiore et minore, preterea de omnibus rebus quas vos habetis et detinetis vel aliter per vos in aliis quibuscumque locis que releguntur in nostro precepto, pro eo quia vos predictus Geronimus venerabilis abbas dabitis nobis a presente die quinque mansos integros iure proprietatis, positos infra plebem Sancti Iohannis in Liba: unus ex iis est detentus a Petro Butimello cum suo g(e)r(mano) vestro iure; duo sunt detenti a Andrea Felegario cum suis consortibus, quorum unus est invasus a Dulce uxore Guidonis de Rainberto, pro quo dabitis modo michi mansum unum integrum in Curba, quem detinet heres Petri de Lisa, donec eum invasum liberabitis; quartum vero detinet Petrus Piza et Teucius Montanarius; quintus mansus a presbitero Andrea de Sancto Cosme et uxore quondam Petri Saracini; et quinque mansos integros pociores positos infra plebem Sancti Donati, territorio Ferrariensi. Et si quid defuerit adimplere, debebitis nobis in eodem loco exceptis his unde lis fuit quorum unum deteriore recipientis et pro eo dabitis nobis aut nostris successoribus et collegio unum mansum meliorem, si forte vobis vel vestris successoribus alico modo evenerit in Liba, vel in plebe Sancti Petri intra Silvam. Unde nunc placuit mihi Attoni absque ullo dolo vel malo ingenio, absque vi vel metu aut circumvencione quatenus a presenti die bona ac spontanea nostra voluntate sicut iam supradixi plenariam cessionem et securitatem et transaccionem et irrevocabilem cautelam securitatis facere

vobis de iamdictis omnibus rebus, que supra leguntur, ita ut^c secure et libere pleno iure habeatis vos vestrique successores et collegium et hi ad quos a vobis vel vestris successoribus et collegio pervenerint quocumque iure et loco, ut nulla inter nos, tam de predictis causis quam de ceteris quas tantum nos quocumque modo habuimus de supradictis rebus, remaneat contencio aut calumnia nec requisicio, nisi pax atque caritas et gratia domini nostri Iesu Christi quam ipse inter suos sanctos Apostolos donare dignatus est. Et promitto quod ab hac die nunquam ego Atto abbas neque mei successores neque collegium mei monasterii ullam de iamdictis rebus questionem, repeticionem aut causacionem vel interpellationem ullamque molestiam generabimus contra vos Geronimum venerabilem abbatem neque contra tuos successores neque contra collegium vestri monasterii vel alias ad quos predictae res pervenerint a vobis vel a vestris successoribus vel collegio quocumque iure et loco de omnibus que supra leguntur vel de parte, non ego neque mei successores aut collegium mei monasterii Sancti Adelberti neque per sumissam vel sumittendam personam a me vel a meis successoribus aut collegio ullum dolum comisi ad impedimentum vel preiudicium huius transaccionis et cessionis. Quod si omnia que superius leguntur non observavero sine dolo et fraude [...] ire vel agere voluero per quemlibet modum tunc daturum et compositurum me esse promitto meosque successores et collegium vobis Hieronimo venerabili abbati monasterii supradicti sancte Marie in Pomposa et tuis successoribus et vestro collegio ante omne litis initium aut interpellatione pene nomine denariorum Lucensium bonorum mille libras, et soluta pena maneat firma hec cessio et securitas atque transaccio. Hoc factum est sub die menseque et indictione supradicta septima, monasterio sancti Adelberti. Quam vero paginam cessionis et transaccionis ego Petrus Ravennas tabellio post traditam complevi et absolvi.

+ Ego Dominicus monachus Sancti Adelberti per iussionem domni mei abbatis Attonis presentans eo illius vice huic securitati et diffinicioni subscribo.

Ego Martinus presbiter et monachus et prior uic diffinicioni s(ub)s(cripsi).

+ Ego frater Leo monachus atque subdiaconus uic definicioni atque securitati consensi et subscripsi.

Ego Dominicus presbiter et monachus huic securitati atque diffinicioni subscripsi.

+ Ego Iohannes monachus consensi.

+ Ego Iohannes presbiter et monachus s(ub)s(cripsi).

+ Ego Homo Dei presbiter et monachus consensi et subscripsi.

+ Ego Leo levita et monachus s(ub)s(cripsi).

Ego Petrus s(ub)s(cripsi).

Ego Petrus presbiter s(ub)s(cripsi).

Ego Petrus testis s(ub)s(cripsi).

+ Ego Sarcolinus Florentine civitatis indigena huius rei testis s(ub)s(cripsi).

+ Ego Lambertus filius Petri tabellionis rogatus testis s(ub)s(cripsi).

Signum manus + Rustici de Petro de Cristina rogatus testis ad omnia supradicta.

Noticia testium idest: Sarcolinus de Florencia, Petrus presbiter de Liba, Rusticus de Petro Cristine, Petrus filius Guidonis de presbitero Ursone de Donicalia, Lambertus filius Petri tabellionis.

a. Così C. b. Lacuna di C, qui e nei casi seguenti. c. C It aut

5

1118 agosto 19, Ravenna

Alla presenza di Pietro *tabellio* di Ravenna e di altri testimoni, Giovanni, abate di Sant'Adalberto in Pereo, rinuncia *per virgam* in favore di Guido, monaco di Santa Maria di Pomposa, che agisce a nome dell'abate Uberto, a muovere lite o avanzare rivendicazioni di sorta circa i frutti e i redditi di nove mansi che Gerolamo, abate di Pomposa, si era precedentemente impegnato *per cartam securitatis et diffinicionis* a consegnare a Sant'Adalberto, dal momento che la consegna era effettivamente avvenuta.

Copia del sec. XVIII, Federici, II. pp. 251-254 [C], da copia autentica (deperdita) del 1156 luglio 30 [B]. Come per il documento precedente, B era così autenticato: «+ Ego Petrus Bonus Dei nutu tabellio de vico Baurie et notarius sancte Pomposiane ecclesie

ita ut vidi in autentico instrumento nec plus nec minus addens ita scripsi, complevi et absolvi».

Regesti: Bacchini, c. 27r; Arcari, I, c. 61r-r; Samaritani, pp. 133-134, n. 319 e p. 158, n. 452.

La pergamena portava la segnatura di Bacchini «Q. I. 11». Sulla ricostruzione del gruppo di documenti insieme ai quali è stata redatta la copia di questa *carta remissionis* cfr. la nota premessa all'edizione del n. 4.

In corrispondenza della *datatio*, Federici trascrive «millesimo C octavo», corretto in 1118 nel regesto anteposto alla trascrizione. Bacchini assegna il documento al 1118; tutti gli elementi della datazione (cronologia pontificia e indizione) concordano con il 1118: per questo motivo si è deciso di integrare la presunta svista nella copia di Federici.

In nomine Domini. Anno ab incarnatione Domini millesimo C <decimo> octavo, temporibus Gelasi pape et Henrici imperatoris, die nono-decimo mensis augusti, indictione undecima, Ravenne. Dum adessem ego Petrus Ravennas tabellio qui sum habitator non longne a monasterio Sancti Vitalis martiris Christi, in mansione filiorum quondam Petri Traversarie, Guidonis et Guilielmi, et ibi mecum erant predictus Guido et Ubaldu de Seniorello de Ubaldo et Petrus de Petro Amizonis et Guilielmus de Sancto Adelberto atque Iohannes Blancus similiter Sancti Adelberti et Fulchittus de predicto Guidone Traversaria et Martinus Ruzo atque Petrus Rubeus de Petro de Muntiruni et Dominicus gener Domini Tussi et alii plures; in presencia nostrorum suprascriptorum Iohannes gracia Dei abbas monasterii Sancti Adelberti Martiris Christi fundato in insula que vocatur Pereus, cum consensu monachorum eiusdem monasterii, apreendit virgnam in manum suam, misit eam in manum domni Guidonis monachi monasterii Sancte Marie in Pomposea dicens: "Remitto et renuncio tibi donno Guidoni monacho monasterii Sancte Marie in Pomposea et per te in persona donni Uberti abbatis vestri monasterii et omni collegio Sancte Marie in Pomposea, scilicet omnes acciones et querimonias quas habeo [...]endum^a vel requirendum contra vos aut olim habuerunt mei antecessores Sancti Adelberti, idest de toto fructu et omni reditu novem mansorum quos debuistis dare nobis per cartam securitatis et difinicionis quam olim fecimus Ieronimo venerabili quondam vestri monasterii abbati, et penam quam pro illis [...] promisistis si hoc non esset adimpletum, vobis similiter eam penam remittimus. Pro eo quia vos,

tu donnus Guido monachus et iamdictus donnus Ubertus [...] conventus Pomposianus, de illa promissione liberati sitis, videlicet quia illos novem mansos nobis datos habetis". Tunc iamdictus donnus Guido apreendit iamdictam virgam de manu prefati donni Iohannis monachi atque abbatibus Sancti Adelberti, tam pro se quamque pro persona et vice ac mandato sui [...] vice sui conventi Pomposie rogavit nos omnes huius rei esse testes. Hoc factum est sub die menseque et indictione suprascripta undecima, Ravenne, in mansione filiorum quondam Petri Traversarie, scilicet Guidonis ac Guilielmi. Quam vero paginam remissionis ego Petrus Ravennas tabellio scripsi post traditam complevi atque absolvi.

+ Ego Iohannes presbiter et monachus atque abbas monasterii Sancti Adelberti in hac obligatione a me facta s(ub)s(cripsi).

Noticia testium idest.

+ Ego Albertus presbiter et monachus c(onsensi) et s(ub)s(cripsi).

+ Orta levita et monachus c(onsensi) et s(ub)s(cripsi).

a. *Lacuna di C, qui e nei casi seguenti.*

6

1156 luglio 30

In occasione della controversia tra Giovanni, abate di Santa Maria di Pomposa, e Grifo, vescovo di Ferrara, Andrea, monaco di Sant'Adalberto in Pereo, consegna un pegno agli arbitri, Salinguerra e Rodolfo giudice, figlio di *Vicedominus*, reclamando il riconoscimento dei diritti del suo monastero su alcune *sortes* e *porciones* del fondo di Ruina, le stesse menzionate in un *preceptum* di Ottone III; dal canto suo, l'abate di Pomposa rivendica quei beni, a motivo di un possesso che dura da oltre cent'anni e sulla base di un'apposita transazione intervenuta fra le parti.

Copia del sec. XVIII, Federici, II, pp. 255-256 [B].

Regesti: Bacchini, c. 27r; Samaritani, pp. 133-134, n. 319.

Cfr. nota introduttiva al n. 4.

In Christi nomine. Anni ab incarnatione eiusdem MCLVI, tempore Adriani pape et Frederici imperatoris, secundo die exeuntis mensis iulii, indictione [...].

(Seguono docc. nn. 4 e 5).

+ Donnus Iohannes gracia Dei humilis abbas sancte Pomposiane ecclesie ideo precepit mihi Petro Bono tabellioni exemplare predictas cartas autenticas^a quia, quando habebat placitum cum domino Griffone Ferrariensi episcopo de fundo Ruvine et Rustizane, in anno Domini millesimo CLVI, venit quidam frater Andreas nomine de monasterio Sancti Adelberti, dedit pignus arbitris, videlicet dono Salinguerra, vir clarissimo^b de Ferraria, electus potestas a predicto episcopo et abbate et ab omnibus emphyteoticariis de supradictis fundis, et a Rodulfo iudice, filius Vicedomini, qui erat electus arbiter a prefatis dominis et ab emphyteoticariis, de omnibus petitionibus fundi Ruvine et Rustizane unicuique petenti secundum rationem et bonum usum diffinire. Ipse vero predictus frater Sancti Adelberti petiit a supradictis arbitris ut darent ei, in vice sui monasterii, quasdam sortes et porciones de fundo Ruvine, que releguntur in suo precepto facto a tercio Ottone imperatore. Secundum rationem, prefatus domnus abbas Pomposianus ita locutus est predictis arbitris, quod monasterium Sancti Adelberti unquam in alico tempore in supradicto fundo Ruvine debet habere, quia pomposiana ecclesia iam possederat totum fundum Ruvine plusquam centum annorum a monasterio Sancti Adelberti; pro se et pro suis successoribus fecit perpetuam cessionem et securitatem ac transaccionem abbati Geronimo et eius successoribus in perpetuum de omnibus rebus in monasterium Pomposianum habebat et detinebat, vel alii per eum in aliis quibuscumque locis detinebant, que releguntur in precepto monasterii Sancti Adelberti. Post paucos autem die supradictus frater Andreas monasterii Sancti Adelberti, audita sententia diffinitiva a supradictis electis arbitris esse prolata adversum donnum Albericum [...] ^c vel Ravenne de causa que agebatur inter eum et abbatem Pomposianum, videlicet quia petebat viginti quinque mansos terre in massa Ruvine [...] absolutum a petitione supradicti abbatis Sancti Vitalis, recepto pignore, recensit.

[+ Ego Petrus Bonus De]i nutu tabellius [de vico] Baurie et notarius sancte Pomposiane ecclesie per iussionem domni Iohannis venerabilis abbatis [...]a supradicta vidi et audivi in presencia multorum bonorum hominum ita scripsi, complevi et absolvi.

- a. Una nota a margine, di mano di Federici, segnala: «Est precedentem et est anni 1084»
 b. C legge vili con doppio segno abbr., ma una nota a margine di Federici scioglie l'abbreviazione.
 c. Lacuna di C, qui e nei casi seguenti.

7

<1156>

Argomentazioni e *allegationes* di parte pomposiana, raccolte in occasione della controversia, decisa per arbitrato, circa i fondi di Ruina e *Rustizana*, tra Giovanni, abate di Santa Maria di Pomposa, e Grifo, vescovo di Ferrara.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XV, n. 336, anno 1154 [A]. Sul verso, di mano del sec. XII: «In isto fassiculo continetur cart(ula) Cornacervine | et Rere»; di mano del sec. XVI sec.: «In fondo Rupine (cui viene aggiunto, dalla stessa mano, nell'interlineo sup., Ruine) in Xenodocio»; segnatura Bacchini: «L.I.20 | Anno circiter | 1156»; altra segnatura: «556».

Copia del sec. XVIII, Federici, II, pp. 618-625 [B].

Regesti: Bacchini, c. 62r; Samaritani, p. 181, n. 577.

Cfr. Theisen, *Studien* cit., pp. 124-129.

Cattivo stato di conservazione della pergamena: un'ampia macchia di umidità nella parte centrale, in corrispondenza delle righe 19-27, qualche macchia sparsa e la caduta dell'inchiostro in prossimità della parte centrale del margine destro rendono spesso difficoltosa la restituzione del testo, in molti casi nemmeno recuperabile con la lampada di Wood. La copia di Federici è molto lacunosa e ciò fa ipotizzare che la pergamena fosse già ampiamente danneggiata nel XVIII secolo.

La pergamena, molto scura e di grosso spessore, è rigata: sono tracciate a secco, sul recto, 47 righe, per 43 linee di scrittura.

La scrittura semplice non è datata: l'individuazione della mano del notaio responsabile in Pietrobono da Baura e l'occasione della vertenza di Pomposa con il vescovo Grifo, documentata per l'anno 1156, permettono di attribuire a questa data la redazione del testo.

In Dei nomine. Cum orta esset controversia inter Pomposianum abbatem I(ohannem) et episcopum Ferariensem G(rifonem) | de duobus fundis, videlicet de Ruvina et Rustizana, ad quam controversiam finendam vel decidendam^a | ex comuni consensu duos elegerunt arbitros S(alinguerram) et R(odulfum) iudicem, rationibus ab ambobus partibus prolatis et diu|tius ventilatis et ab eis diligenter inspectis, preceperunt advocatis utriusque partis eas in scriptis redigere. Probat enim ab|bas totum fundum Rupine suum esse cum suis certis finibus, nisus quodam instrumento iure cuiusdam concessionis^b facte sibi a | Geboardo archiepiscopo, quo continetur monasterium Sancte Marie in Xenodochio cum omnibus rebus et pertinentiis suis ad ipsum | monasterium quoquo modo pertinentibus abati esse concessum; dicit enim abbas totum fundum Xenodochii fuisse, ostensis tribus instru|mentis quibus continetur totum fundum ab abatis Xenodochii esse concessum libellario et emphyteotario iure^c, et octua|ginta^d annis ab ipsis petitoribus nomine Xenodochii esse possessum et a predecessoribus istius Pomposiani abbatis | hominibus ex suprascriptis emphyteoticiis Xenodochii descendentes et aliis quam pluribus per partes fore concessum^e, et nomine Pomposiani abbatis .C. viginti annis esse possessum ante tempus inundationis^f et in tempore inundationis et post tempus | inundationis; et his rationibus omnes agentes esse expellendos et possessores^g possessionem restituere constringendos, cum nos re|vertentes^h non amiserunt. Et insuper dicit abbas terciam partem tocius fundi Rustizane s[u]am esse, eo quod dicit a march[i]onibus ei esse concessam et ab his marchionibus quibusdam hominibus alegantibus diutius esse possessam et post concession[em] | nomine abbatis continuatam. Utraque possessione plusquam quinquaginta annis esse detentam. Qua concessione dicim[us] P[om]posianam ecclesiam habere ius in re et ei interdictum utile competere, nisam auctoritate multarum legum ut d[icitur] emphy|teoticiis atque usufructuariis quos palam est habere ius in re et eis competere utile interdictum, ut legi(tur) in D. l. [...] | unde vi¹ et in D. Cuiuscumque² et ad exemplum superficialii cui pollicetur accionem et interdictum ut in D. Ait pretor³ et ei sim[i]l[iter]ⁱ competere interdictum Uti possidetis ut in D. In summa⁴, et dicitur eam ecclesia adeptam possessionem ex quo possessores Xe[nodo]chiⁱ constituerunt se possidere nomine ecclesie concessione

ar[c]hiepiscopi ut legi(tur) in D. l. Quod meo⁵ et l. Quamvis § S[i] con[d]uctor rem⁶ | et in C. l. Quisquis⁷ et in D. Quedam mulier⁸ et dicimus e[ss]e da[nd]am accessionem sui auctoris ut legi(tur) in D. l. [Ac]cessi[ones]⁹ et | lege Pomponius¹⁰. It[...]am non amiserunt vos reverte[n]tes dicimus ipsos^k violentos possessores ut in D. l. Clam possidere § Qui a[d] nu[n]dinas¹¹ | et si coloni dolo[s] f[ec]erunt vel desidia ut l[.] alii ap(er)iret(ur) [v]olumus recuperare possessionem ex constat(ur) l. Ex lib[ero]¹² et si | intraverunt vacante[m] possession[e]m volumus recuperare possessione[m] ip[s]am ex constitutione illa Cum querebatur¹³ aut ex constitutione | Si quis in tantam¹⁴ et ex l. [..]s[....]oi[.....] con]stituta Vi bo[no]rum raptorum¹⁵ [et] alia l. De suffragio¹⁶ et [in C. l.] De plus peti[cio]nibus¹⁷ et in D. l. Creditores¹⁸ [et in] D. l. Extat enim¹⁹ et in C. l. Non est dubium²⁰ et in D. Paulus r(espondit)²¹. Quidam dicunt instru[m]enta nostra contraria | et invicem sibi fidem^l de[ne]gantia et idcirco non esse credenda, non obstat cum uno instrumento totum [ad]quisivit utpote haberemus ius | in re, alio donatione marchionis possessionem sue rei consecutus quod sibi permissum est facere ut in D. l. Si in emptione § Rei sue²² et in D. l. Si ali[]quam²³ qua^m continetur me posse stipulari possessionem rei mee et emere et donareⁿ. Quod dicitur in in(tegrum) sue esse credend(um) in toto fundo esse concessum | non totum aperte videtur esse contrarium legi illi De restit(utione) in integrum²⁴ cum ibi non intelligitur^o esse [r]estituendum ad partem sed ad totum ut C. De restitu[tio]nibus^{p-25} et in D. De in in(tegrum) restitutionibus²⁶. Quod enim dicitur confirmatum ab imperatore possessorem, postea non esse inquietandum, tunc verum est q(ua)n(do) confir[]mat rem alienam ut suam quod nequaquam id hic fecit. Sed id videtur confirmasse si sibi ratio[n]abiliter pertinetur quod ex verbis ipsius precepti conligitur quod si contra | [.....] et ius fecisset nullius momenti esset ut in C. l. Rescripta²⁷ et alia l. Nec fisco²⁸ et ab ipso momentariam p[re]scriptionem non totam^q ca(usa)m perimente | possumus postulare ut in C. l. Quotiens²⁹ nec etiam nobis permissum est^f rescindere venditionem auctoritate principis alterutro invito ut in C. l. | De contractu^{s-30} quod si tenetur ex alio decreto postea facto irritum esse cum posteriori imperatori permissum est superiorum imperatorum privilegia infirmare | utpote^t potestatem habenti. Item dicimus inundationem nos non desisseⁿ possidere vel proprietatem

habere ut in D. l. Adeo quidem § Insula³¹ et in D. l. Ait pretor § | Si fossa³² cum et si alveum sibi constituisset et postea ad pristinam formam redigisset prioris domini esset ut in D. l. Adeo quidem³³ et in D. l. Cuius^{v-34} et in Instit. De rerum di|visione³⁵. Quod dicitur episcopum concessisse in fundo Ruvine et Rustizane novis emphyteoticariis^w desendentibus a superioribus, dupliciter responderi pot(est) | vel ea ratione quia incertam rem petebant et incerte rei possessio neque possideri neque tradi potest nec peti, ut in D. l. Possideri, § Incerta³⁶ aut ea ratione | dicimus ipsos non debere habere in Ruvina cum non petierunt nisi quidem predecessores eorum possederant at maiores ipsorum non possederunt nisi in Rustizana, ut | legi(tur) in instrumentis ipsorum et alia ratione dicimus ipsum non debere^x petere^y in fundo Ruvine, cum eo presente non contradicente immo magis subscignan|te^z ab archiepiscopo Ravennate abbati Pomposiane ecclesie fundus Ruvine confirmatus est, nisus autoritate multarum legum dicencium qui | patitur rem suam alienare obligare donare, donare^{aa} obligare et alienare videtur, ut legi(tur) in C. et in D. Hee sunt allegationes iudicum abbatis.

a. decid- corr. da faci: deci- nell'interlineo sup. in corrispondenza di fa abraso e -d- corr. da ci
 b. prima -o- corr. su a c. A iu(r)e con doppio segno abbr. d. -u- corr. su a e. A
 co(n)e(s)su(m) f. seconda -n- corr. su primo tratto di d g. A p(os)se(s)ssore(s) h. A
 re|revertentes i. terza -i- corr. su a j. -i corr. su o k. i- corr. su altra lettera. l. -i-
 corr. su e m. -u- nell'interlineo sup. n. -e corr. su i o. seconda -i- corr. su e p. ultima -i-
 corr. su e q. totam corr. da tantam: an espunto e o nell'interlineo sup. r. est nell'inter-
 lineo sup. s. A contractu t. -pote nell'interlineo sup. u. Così A: forse forma sincopata per
 desinisse v. prima -u- corr. da a w. A emphyteoticariis x. asta di d- ta-
 gliata da un tratto privo di apparente significato. y. seguono due lettere cassate. z. prima -n-
 nell'interlineo sup. aa. donare nell'interlineo sup.

1. D. 43.16.3.13 oppure D. 43.16.6, secondo l'interpretazione di Theisen, che integra la lacuna con «D. l. Interdicto unde vi» (F. Theisen, *Studien* cit., p. 126n).

2. D. 7.1.60.

3. D. 43.18.1.

4. D. 43.17.4.

5. D. 41.2.18.

6. D. 41.2.32.1.

7. C. 1.3.16 oppure C. 1.3.27.

8. D. 6.1.77.

9. D. 41.2.13.12.
10. D. 41.2.13.
11. D. 41.2.6.1.
12. D. 48.18.15.
13. C. 8.4.11.
14. C. 8.4.7.
15. C. 9.33; non sono da escludere nemmeno D. 47.8 oppure Inst. 4.2.
16. C. 4.3.
17. C. 3.10.
18. D. 48.7.7.
19. D. 4.2.13.
20. C. 6.30.15 oppure C. 6.37.5.
21. I titoli contenenti questo incipit sono una trentina; non è stato possibile individuare il riferimento qui richiamato.
22. D. 18.1.34.4.
23. D. 41.2.28.
24. D. 4.1.
25. D. 4.1.
26. D. 4.1.
27. C. 1.19.7.
28. C. 1.19.3.
29. C. 3.32.15.
30. C. 4.44.3.
31. D. 41.1.7.3.
32. D. 43.12.1.8.
33. D. 41.1.7.
34. Il riferimento non è chiaro: si tratta forse ancora di D. 7.1.60, già citato alla nota 2, oppure di D. 47.2.10.
35. Inst. 2.1.
36. D. 2.3.2.

8

<1156>

Misurazioni relative al fondo di *Rustizana*.

Originale: AAM, Carte di Pomposa, fasc. CIII, n. 2812 [A]. Sul *verso*, prove di penna (serie di lettere M maiuscole disposte su tre righe), probabilmente di mano di Pietrobono; segnatura: «68».

La pergamena contiene un testo composto da due blocchi di scrittura, redatti da due diverse mani coeve, databili alla metà del XII secolo: della prima non si trova riscontro nelle carte di Pomposa, mentre nella seconda si può riconoscere la scrittura del notaio Pietrobono da Baura; sensibili differenze nel modulo delle lettere e nella tonalità dell'inchiostro suggeriscono tempi diversificati nella redazione. L'identificazione dell'estensore della seconda sezione e il contenuto della scrittura, una serie di confinazioni relative al fondo di *Rustizana*, conteso nel 1156 da Pomposa e dal vescovo di Ferrara, permettono di attribuire la scrittura al dossier processuale e datarla così al 1156.

A meridie pertice LXXII iuxta viam longam, per longo supra^a la Pestrinam CXIII, da occidente LXXX|III sit mansus^b unus^c. Supra viam a meridie longam pertice XXXX, a nulla hora pertice XXXXVII, | iuxta la Pestrinam ab oriente pertice octoaginta III, ab occidente pertice c, omnes iste | faciunt mansum unum. A meridie pertice XXXII, iuxta canalem de navibus^d a nulla | hora pertice XXXII, ibi possidet^e la Pistrina, ab oriente pertice CXXX, ab occidente | pertice CXXX, omnes iste faciunt mansum unum. A meridie pertice XXXIII, ibi possidet canale de na|vibus a nulla ora pertice XXXIII, ibi possidet la Pistrina per longum ab oriente pertice CXXX, alio la|tere ab occidente pertice CXXII faciunt mansum unum. In capite a meridie pertice XXV ibi possidet ca|nale de navibus^f, in capite a nulla hora pertice sexaginta II, ibi possidet la Pistrina cum incambatori|a sua per longum ab oriente^g pertice CXXII, alio latere ab occidente pertice LXXX: faciunt mansum unum. | In capite a meridie pertice LVII ivi possidet canale de navibus, alio capite ab occidente pertice XX|XXIII ibi possidet la Pistrina per longum ab oriente LXXX, alio latere ab occidente pertice LXXX: faci|unt mansum unum. In capite a meridie pertice XV ibi possidet la Pistrina, in capite ab occidente | pertice XXXXVI, per longum pertice LXXVI iuxta canale de Bauria, alio latere per longum similiter | iuxta la Pistrina: faciunt medium mansum media tornatoria minus.

In principio Rustizane t(al)i m(odo): in capite ab oriente supra Pelestrinam sunt pertice | XXXXII^h, alio capite ab occidente pertice XXXXIIⁱ, per longum a meridie pertice C, iuxta latere | Curlo, alio latere a nulla ora pertice C: fac(iunt) mansum I. Secundus mansus similiter pertice XXXX | capite ab oriente supra Pelestrinam, alio capite ab occidente pertice XXXX, per longum a me|ridie iuxta istum mansum pertice C, alio latere a nulla ora pertice C: fac(iunt) mansum I. Ter|cius mansus iuxta i-

stum mansum similiter supra Pelestrinam pertice XXXX, alio capite | ab occidente pertice XXXX et per longum ab ambobus lateribus pertice C. Quartus mansus iuxta istum | mansum similiter supra Pelestrinam pertice XXXX, alio capite ab occidente pertice XXXXⁱ, | per longum ab ambobus lateribus pertice C. Quintus mansus iuxta istum mansum similiter in capite ab | oriente supra Pelestrinam pertice XXXX, alio capite ab occidente pertice XXXX, per longum ab | ambobus lateribus pertice C. Sextus mansus: in capite a^k meridie pertice LX, ibi pos(sidet) predictus mansus a | lio capite a nulla ora pertice LX, ibi est canal(is) Baurie per longum ab oriente pertice LXX iux | ta^l latus Pelestrinam et canal(is) Baurie, alio latere ab occidente pertice LXXXX, fa | c(iunt) mansum unum et tor(naturie) VIII pro cimiterio. Septimus mansus: in capite a nulla ora pertice | XXXX ibi pos(sidet) canal(em) navium, alio capite a meridie^m pertice XXXXⁿ, per longum | ab ambobus lateribus pertice C, iuxta istum mansum in capite a nulla ora pertice XXXX ibi pos(sidet) canal(em) | navium, alio capite a meridie pertice XXXX ibi pos(sidet) Curlo, per longum pertice CCCL^o: fac(iunt) mansos III | et medium^p. Iuxta istum mansum in capite a nulla ora pertice XXXX ibi pos(sidet) canal(em) navium, alio capite | a meridie pertice XXXX, per longum pertice CCCL: fac(iunt) mansos III et medium. Iuxta istos | in capite a nulla ora pertice XXXX ibi pos(sidet) canal(em) navium, alio capite a meridie pertice | XXXX, per longum pertice CCCC: fac(iunt) mansos IIII. Iuxta istos in capite a nulla ora supra cana | l(em) navium pertice XXXX, alio capite a meridie pertice XXXX, per longum pertice CCCC: fac(iunt) mansos IIII. Iuxta istos in capite a nulla ora supra canal(em) navium pertice XXXX, alio capite a | meridie pertice XXXX, per longum pertice CCCC: fac(iunt) mansos IIII. Iuxta istos in capite a nulla ora supra canal(em) navium pertice | XXXX, alio capite a meridie pertice XXXX, per longum pertice | CCCC: fac(iunt) mansos IIII. Iuxta istos in capite a nulla ora supra canal(em) navium pertice | XXXX, alio capite a meridie pertice XXXX, per longum pertice CCCC: fac(iunt) mansos IIII. Iux | ta^q isto in capite a nulla ora supra canal(em) navium pertice XXXX, alio capite a me | ridie pertice XXXX, per longum pertice CCCC: fac(iunt) mansos IIII. Iuxta istos in capite a nulla ora | pertice XXXX ibi pos(sidet) Pelestrina, alio capite a meridie pertice XXXX, per longum pertice C: fac(iunt) | mansum I. Iuxta istos in capite a nulla ora supra Pelestrina

pertice XXXX, alio capite a | meridie pertice XXXX, per longum pertice C:
 fac(iunt) m(ansum) I. Iuxta latere rupta in capite istius mansi in ca|p
 ab occidente pertice XXXX ibi post ruptam, alio capite ab oriente pertice
 XXXX, per longum ab ambobus lateribus | pertice C: fac(iunt) mansum I.
 Iuxta istum mansum in capite ab occidente supra ruptam p(er)t(ice)
 XXXX, alio capite ab oriente | pertice XXXX, per longum pertice C:
 fac(iunt) mansum I. It(e)m iuxta istum in capite ab occidente supra rup-
 tam pertice XXXX, alio ca|p
 pertice XXXX, per longum pertice C:
 fac(iunt) mansum unum. It(e)m iuxta istum in capite ab occidente supra
 ruptam pertice XXXX, alio | capite ab occidente pertice XXXX, per lon-
 gum pertice C: fac(iunt) mansum I. It(e)m iuxta istum mansum in capite
 ab occidente pertice | XXXX, alio capite ab oriente pertice^f XXXX, per
 longum pertice C: fac(iunt) mansum I. It(e)m iuxta istum mansum in capi-
 te ab occidente pertice XXXX, alio capite ab oriente pertice XXXX, per
 longum pertice C: fac(iunt) mansum I. It(e)m iux|ta istum mansum in
 capite ab occidente supra ruptam pertice XXXX, alio capite ab oriente
 pertice XXXX^s, per longum pertice C: fac(iunt) mansum I. Iuxta istum in
 capite ab occidente supra ruptam pertice XXXX, alio capite | ab oriente
 pertice XXXX, per longum pertice C: fac(iunt) mansum I. Iuxta istum in
 capite ab occidente supra ruptam | et iuxta Rustizanam de Canario perti-
 ce XXXX, alio capite ab oriente pertice XXXX, per longum pertice C:
 fac(iunt) | mansum I. Iuxta istum in capite ab occidente iuxta Rustiza-
 nam pertice XXXX, alio capite ab oriente pertice XXXX, per longum perti-
 ce C. Iuxta istum in capite ab occidente iuxta Rustizanam pertice | XXXX,
 alio capite ab oriente pertice XXXX, per longum pertice C. Iuxta istum in
 capite ab occidente iux|ta Rustizanam pertice XXXX, alio capite ab o-
 riente pertice XXXX, per longum pertice C: fac(iunt) mansum I. | Ibi ubi
 est domus prioris sunt mansi VII, uno latere Curlo, alio latere Viginzune,
 tercio latere | Pisscaria.

a. supra *nell'interlineo sup.* b. -n- *nell'interlineo sup.* c. u- *nell'interlineo sup.* d. *dopo*
na- segue b(us) anticipato per errore e cassato. e. *segue tratto iniziale di una lettera, forse p, non*
conclusa. f. *segue a espunta.* g. *oriente nell'interlineo sup., in corrispondenza di meridie*
cassato. h. -II *nell'interlineo sup.* i. -II *nell'interlineo sup.* j. -XX *nell'interlineo sup.* k.
segue b espunta. l. -x- *nell'interlineo sup.* m. *meridie nell'interlineo sup., in corrispondenza di*
nulla ora cassato. n. *segue fac(it) mansum unum cassato.* o. -I. *nell'interlineo sup.* p. et

medium *nell'interlineo sup.* q. -x- *nell'interlineo sup.* r. ab oriente pertice *ripetuto.* s. -
X *nell'interlineo sup.*

9

115[6] novembre 30

A seguito della perizia fatta da Lamberto di Bologna, Salinguerra, per mandato di Grifo vescovo di Ferrara e di Giovanni abate di Pomposa e con il consenso degli enfiteuti residenti sui fondi, divide il fondo Ruina e il fondo *Rustizana* dai fondi confinanti e tra di loro allo scopo di assegnarne le rispettive porzioni, e delimita la porzione spettante ai *fili Mai-nardi*.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XV, n. 338, a. 1155 [A]. Sul verso, di mano del XVI sec.: «Divisiones fundi | Ruine prope | Finale Reri»; di mano del sec. XVII-XVIII: «Divisione del fondo di Ruina | nel Ferrarese»; segnatura Bacchini: «N. I. 26 | Anno 1155»; altra segnatura: «555».

Copie: Scalabrini, c. 68r (1156 novembre 30) [B]; Federici, II, pp. 637-640 (1155 novembre 30) [B'].

Regesti: Bacchini, c. 46r; Arcari, II, 154v; Samaritani, p. 180, n. 576.

Cfr. L. Barotti, *Serie dei vescovi* cit., p. 23; A. Samaritani, *Cronotassi* cit., p. 43; Id., *La chiesa di Ferrara tra pieno e basso medioevo (secc. VIII-XIV)*, in A. Benati - A. Samaritani, *La chiesa di Ferrara nella storia della città e del suo territorio*, Ferrara 1989, p. 73; A. Samaritani, *Presenza monastica* cit., p. 156.

L'inchiostro è caduto nell'angolo superiore destro in corrispondenza delle righe 8-9, mentre una grande macchia di umidità ha danneggiato la pergamena alle righe 11-16.

La pergamena è rigata: sono tracciate a secco, sul *recto*, 39 righe, per 37 linee di scrittura.

Le ultime cifre della data non sono leggibili, per la caduta dell'inchiostro, nemmeno con l'ausilio della luce ultravioletta. Bacchini ha regestato questo documento sotto l'anno 1155, e tutti coloro che in seguito hanno trascritto o menzionato il documento hanno accettato questa datazione, con l'unica eccezione dello Scalabrini, che lo ha datato al 1156. Vediamo allora di analizzare i restanti elementi della *datatio*: siamo nel mese di novembre, l'indizione è la quarta; per proporre la datazione al 1155 si dovrebbe ipotizzare l'uso dell'indizione greca oppure di quella bedana. Ma in tutti i documenti rogati da Pietrobono nei mesi tra settembre e dicembre, è sempre usata in modo esclusivo l'indi-

zione romana e mai si è potuto riscontrare un'imprecisione o un'inesattezza del notaio nella combinazione degli elementi cronologici. L'uso dell'indizione greca non è del resto attestato nei documenti ferraresi coevi, se non in sporadici casi. Di nessun aiuto al riguardo sono le date di attestazione dei protagonisti dell'atto: l'abate Giovanni è in carica dal 1148 al 1165; del vescovo Grifo, eletto nel 1139, si ignora la data di morte: proprio questo documento rappresenta l'ultima attestazione della sua attività, e il successore Amato è documentato in carica solo dal 1158 (A. Samaritani, *Cronotassi* cit., p. 44); Salinguerra I Torelli compare infine nella documentazione almeno fino al 1163 (A. Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 83). Queste valutazioni, unite alla natura del documento, in qualche modo conclusivo della vertenza in atto nel 1156, portano ad integrare la lacuna assegnando a questa data la redazione del breve.

+ In Christi nomine. Anni ab incarnatione eiusdem millesimo CL[VI], tempore | ADRIANI PaPe et FREderici imper[at]oris, die ultimo m(ensis) no|vembris, indic(tione) III^{ta}. Breve recordationis qualiter dominus Grif|fo Ferariensis episcopus, dominus Iohannes humilis abbas Sancte Marie d[e] | Pomposea, cum consensu et voluntat[e e]nphyteoticiariorum p[re]|dicti episcopi et predicti abbatis, dederunt potestatem domino Sali[n]guer|re^a dividendi fundum Ruvine et Rustizane ab aliis fundis | circumiacentibus, et dividendi fundum Ruvine a fundo Rusti|zane, et dividendi possessionem episcopi a possessione abbatis et | dividendi inter enphyteoticiarios episcopi et abbatis, et dare | partes unicuique secundum rationem a iudice cognita. Postea | dominus Salinguerra misit Bononiam per consensum predicti episcopi et^b abbatis | et predictorum enphyteoticiariorum per Lambertum racionatorem, | qui valde erat prudens ad cognosendum^c et dividendum terras. | Qui venien(s) Ferr(ariam), prefatus dominus Salinguerra, per consensum et volun|tatem predictorum dominorum et enphyteoticiariorum, misit iam|dictum Lambertum Ruvine^d et Rustizane ad^e mensurandum et ad|peticandum quicquid adpeticare potuerit^f, et ipse Lambertus | ivit et adpeticavit et composuit quicquid potuit, et nun|ciavit domino Salinguerre. Postea vero dominus^g Salinguerra ivit^h | super terram et fecit partes. In primis, in parte filiorum Mainardi | in capite ab oriente supra canale qui est inter dosso longo et riu Ca|staldo sunt pertice LXXX, alio capite ab occidente pertice LXXX, | ibi possidet Pomposianus abbas, et per longum a meridie pertice CCCC | iuxta latere Asdrathus, alio latere a nulla ora pertice CCCC iux|ta latere Lingueta et Turclus, etⁱ fac(iunt)^j mansos octo. In secundo^k loco, | in ca-

pite ab oriente iuxta Salectam, supra foveam Filzanam, | pertice LX, alio capite ab occidente pertice LX supra Lugare, per | longum a meridie pertice V centum iuxta latere Pomposianus abbas, | alio latere a nulla ora pertice V centum iuxta latere ipsimet fac(iunt) | mansos VII et medium. Et ibi iuxta istos mansos in capite ab | oriente in punta supra foveam^l Filzanam, pertice CCL, alio capite | supra^m Lungare pertice CCL, per longum a meridie pertice V centum iux|ta latere ipsimet facit mansos XIII. Hec est pars filiorum Mai|nardi.

Et EGO Petrus Bonus Dei nutu tabellio de vico Baurie | et notarius sancte Pomposiane ecclesie ita ut vidi et ab ore domini | Salinguerre et domini Lamberti racionatoris audivi, ita scripsi.

a. -er- *nell'interlineo sup.* b. episcopi et *nell'interlineo sup.* c. cognosendum *ritoccato*.
d. -e *corr. su a* e. -d *nell'interlineo sup.* f. -u- *nell'interlineo sup.* g. -s *corr. su altra lettera*.
h. -t *nell'interlineo sup.* i. et *nell'interlineo sup.* j. f- *corr. su r* k. s- *corr. su c*
l. f- *nell'interlineo sup.* m. s- *corr. su altra lettera*.

APPENDICE II**Produzione documentaria di Pietrobono da Baura,
notaio ferrarese (1140-1179)**

I documenti sono ordinati cronologicamente; le copie sono state inserite in corrispondenza della data di copia, in modo da seguire più agevolmente l'attività del notaio.

Sono segnalati con un asterisco i documenti e le scritture relativi alla vertenza, oggetto del presente studio.

- 1 · 1140 gennaio 17, Contrapò
Concessione a livello fatta dai canonici della Cattedrale di terreni a Contrapò.
Originale, ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Cassetta P. 37, n. 12 [A].
- 2 · 1142 febbraio 27, Contrapò
Rinnovo di livello fatto dai canonici della Cattedrale per beni a Contrapò.
Originale, ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Cassetta P. 37, n. 13 [A].
- 3 · 1142 febbraio 27, Contrapò
Rinnovo di livello fatto dai canonici della Cattedrale per beni a Contrapò.
Originale, ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Cassetta P. 37, n. 14 [A].
- 4 · 1144 gennaio 15, Contrapò
Rinnovo di livello fatto dai canonici della Cattedrale per beni a Contrapò.
Originale, ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Cassetta P. 37, n. 15 [A].
- 5 · 1144 gennaio 15, Contrapò
Rinnovo di livello fatto dai canonici della Cattedrale per beni a Contrapò.

Originale, ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Cassetta P. 37, n. 16 [A].

6 · 1144 febbraio 4, Contrapò

Rinnovo di livello fatto dai canonici della Cattedrale per beni a Contrapò.

Originale, ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Cassetta P. 37, n. 16 [A].

7 · 1144 febbraio 4, Contrapò

Rinnovo di livello fatto dai canonici della Cattedrale per beni a Contrapò.

Originale, ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Cassetta P. 37, n. 16 [A].

8 · 1144 febbraio 4, Contrapò

Rinnovo di livello fatto dai canonici della Cattedrale per beni a Contrapò.

Originale, ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Cassetta P. 37, n. 16 [A].

9 · 1144 febbraio 4, Contrapò

Rinnovo di livello fatto dai canonici della Cattedrale per beni a Contrapò.

Originale, ASDFe, Archivio del Capitolo della Cattedrale, Cassetta P. 37, n. 16 [A].

10 · 1146, Correggio

Promessa fatta da Giovanni Paolo ad Enrico di Baura di rispettare il contratto di livello concesso ad Enrico da Ariberto *Cavatulus*.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XV, n. 329, a. 1153 [A].

11 · 1153 luglio 31, Baura

Ariberto *Cavatulus* concede a livello ad Enrico di Baura terra a Correggio.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XV, n. 329, a. 1153 [A].

12* · 1156 gennaio 27

[copia del documento del 1116 febbraio, casa di Pietro Torelli]

Pietro Torelli investe Bona di una peschiera a Ruina.

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 220-222 [C], da copia autentica del 1156 gennaio 27 [B], perduta.

13 · 1156 aprile 2, Ferrara, portico della chiesa di S. Agnese
Rinnovo di enfiteusi fatto da Pomposa per terra a *Puvignano*.

Originale, ASMo, Camera Ducale, Cancelleria, Pomposa, Chiesa e Monastero, b. 3^a, filza &&&, cassa XVIII, a) [A].

14* · 1156 aprile 27, Ferrara, chiesa di S. Agnese
[copia del documento del 1116 aprile 16, casa di Pietro di Remengarda].

Il giudice Azzo rinuncia a favore di Pietro *de Remengarda* ad una porzione di acque a Ruina.

Copia autentica del 1156 aprile 27, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XI, n. 229, a. 1116 [B].

15* · 1156 luglio 20, Ferrara, chiesa di S. Agnese
[copia del documento del 1103 gennaio 25, Galliera]

Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di una peschiera a Cervara.

Copia autentica del 1156 luglio 20, AAM, Carte di Pomposa, fasc. X, n. 197, a. 1103 [B].

16* · 1156 luglio 30
[copia del documento del 1084 luglio 9, S. Adalberto]

Carta transactionis et securitatis fatta da S. Adalberto in Pereo a favore del monastero di Pomposa

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, I, pp. 1016-1024 [C], da copia autentica del 1156 luglio 30 [B], perduta.

17* · [1156 luglio 30]
[copia del documento del 1118 agosto 19, Ravenna]

S. Adalberto rinuncia ad *acciones et querimonias* a favore di Pomposa

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 251-261 [C], da copia autentica del 1156 luglio 30 [B], perduta.

18* · [1156 luglio 30]

Narratio dell'azione legale intentata da S. Adalberto in Pereo contro Pomposa

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 251-261 [B].

19* · [1156]

Memoria contenente *rationes* e *allegationes* di parte pomposiana relative alla vertenza arbitrale del 1156 con il vescovo di Ferrara Grifo.

Originale (scrittura semplice), AAM, Carte di Pomposa, fasc. XV, n. 336, a. 1154 [A].

20* · [1156]

Confinazioni relative al fondo di Rustizana.

Originale (scrittura semplice), AAM, Carte di Pomposa, fasc. CIII, n. 2812 [A].

21* · [1156] novembre 30

Divisione dei fondi di Ruina e Rustizana con l'individuazione dei confini della parte *filiorum Mainardi*.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XV, n. 338, a. 1154 [A].

22 · 1157 maggio 23, Rimini

Concessione fatta da Pomposa per terreni nella città di Rimini.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 346, a. 1157 [A].

23 · 1157 maggio 26, Rimini

Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di terreni nella città di Rimini.

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 694-698 [B].

24 · 1157 maggio 26, Rimini

Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di terreni nella città di Rimini.

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 699-701 [B].

25 · 1157 maggio 29, Rimini

Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di terreni nella città di Rimini.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 351, a. 1158 [A].

26 · 1158 gennaio 8, Ostellato

Permuta fatta da Pomposa di terreni nei pressi di Ostellato.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 347, a. 1158 [A].

27 · 1158 gennaio 8, Ostellato

Permuta fatta da Pomposa di terreni a Ostellato.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 348, a. 1158 [A].

28 · 1158 gennaio 8, Ostellato

Permuta fatta da Pomposa di terreni a Ostellato.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 348, a. 1158 [A].

29 · 1158 gennaio 8, Ostellato

Permuta fatta da Pomposa di terreni a Ostellato.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 348, a. 1158 [A].

30 · 1158 gennaio 8, Ostellato

Permuta fatta da Pomposa di terreni a Ostellato.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVI, n. 348, a. 1158 [A].

31 · 1162 maggio 22, Loreo, canonica di S. Maria

Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di una casa a Loreo.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVII, n. 374, a. 1162 [A].

32 · 1165 novembre 4, Baura

Concessione a livello fatta da Pomposa di terra a Corné.

Regesto, Arcari, *Index*, I, c. 146v.

33 · 1166 novembre, Baura

Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di terreni a Corné.

Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVII, n. 401, a. 1166 [A].

- 34 · 1167 settembre 4, Ferrara, chiostro della chiesa di S. Agnese
Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di terreni a Goro.
Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 890-895 [B].
- 35 · 1167 ottobre 26, Ferrara, chiostro della chiesa di S. Agnese
Investitura *de feudo ad usum regni* fatta da Pomposa per terra a Corba e
Ruina.
Originale, AAM, Carte di Pomposa, fasc. XVIII, n. 406, a. 1167 [A].
- 36 · 1167
[copia del documento del 1067 novembre 15, *Volta de media Curba*]
Sentenza che assegna a Pomposa beni usurpati.
Notizia in Federici, *Codex*, I, p. 881.
- 37 · 1167
[copia del documento del 1067 novembre 16, Rovereto]
Sentenza che assegna a Pomposa beni usurpati.
Notizia in Federici, *Codex*, I, p. 881.
- 38 · 1168 aprile 28, Baura
Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di terreni a Baura.
Regesto, Bacchini, *Chartae*, c. 50r.
- 39 · 1169 maggio 24, Ferrara, chiostro della chiesa di S. Agnese
Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di terreni a Grignano.
Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 923-930 [B].
- 40 · 1169 agosto 7, Bologna
Sentenza emessa dal vescovo di Bologna in merito ad una vertenza tra
Pomposa e S. Maria in Porto di Ravenna.
Originale, ASMi, Fondo di religione, Pergamene, cart. 713, n. 298, fasc. I [A].
- 41 · 1169 agosto 17, Corné
Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di terreni a Grignano.

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 946-950 [B].

42 · 1169 dicembre 17, Corné

Concessione di livello fatta da Pomposa per terreni a Corné.

Originale, ASMi, Fondo di religione, Pergamene, cart. 713, n. 298, fasc. I [A].

43 · 1172 gennaio 29, Ferrara

Concessione a livello fatta da Pomposa di un casale nella città di Ferrara.

Originale, ASDFe, Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Guglielmo, filza A, n. 10 [A].

44 · 1172 marzo 27, Dugliolo

Sentenza emessa dal cardinale Ildebrando, delegato da papa Alessandro III a risolvere la controversia tra Pomposa e S. Maria in Porto di Ravenna.

Originale, ASMi, Fondo di religione, Pergamene, cart. 713, n. 298, fasc. I [A].

45 · 1173 marzo, Corné

Concessione di livello fatta da Pomposa per terreni a Corné.

Originale, ASMi, Fondo di religione, Pergamene, cart. 713, n. 298, fasc. I [A].

46 · 1173 giugno 5, Pomposa

Investitura *de feudo ad usum regni* fatta da Pomposa per terra *in curte Cerri*.

Originale, ASMi, Fondo di religione, Pergamene, cart. 713, n. 298, fasc. I [A].

47 · 1178 dicembre 7, Ferrara

Testimonianze in merito ai possessi di Pomposa a Lagosanto e Corba.

Regesto, Bacchini, *Chartae*, c. 52v.

48 · 1179 gennaio 19, Ferrara, chiesa di S. Agnese

Elenco dei terreni concessi da Pomposa a Pietro *de Larga*.

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 1121-1125 [B].

49 · 1179 maggio 10, Baura

Concessione fatta da Pomposa di terra a Baura.

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 1132-1135 [B].

50 · 1179 giugno 17, Corné

Concessione fatta da Pomposa di fosse a Mezzogoro.

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 1140-1141 [B].

51 · 1179 ottobre 6, Ferrara, chiostro della chiesa di S. Agnese

Concessione in enfiteusi fatta da Pomposa di terra a Cocomaro.

Copia del XVIII sec., Federici, *Codex*, II, pp. 1142-1147 [B].

52 · [1156-1179]

[copia del privilegio di papa Benedetto VIII, 1022 luglio, Laterano]

Copia autentica del XII sec., AAM, Carte di Pomposa, fasc. V, n. 78, a. 1037 [B].

53 · [1156-1179]

[copia del diploma di Corrado II, 1037 aprile 18, Ravenna]

Copia autentica del XII sec., AAM, Carte di Pomposa, fasc. V, n. 78, a. 1037 [B].

54 · [1156-1179]

[copia del privilegio di papa Leone IX, 1053 marzo 19, Roma]

Regesto, Bacchini, *Chartae*, c. 20v.

55 · [1156-1179]

Testimonianze relative ad una controversia pomposiana non meglio identificata.

Originale (scrittura semplice), ASMi, Fondo di religione, Pergamene, cart. 713, n. 298, fasc. I [A].